

GLI ARCHIVI ITALIANI

RIVISTA BIMESTRALE

DI ARCHIVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI

FONDATA DA *EUGENIO CASANOVA*

E

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI

Anno II. Fasc. 1: Gennaio-Febbraio
1915



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : NAPOLI, 18 vico Montemiletto

SIENA - STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI, 1915

GLI ARCHIVI ITALIANI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : NAPOLI, 18 vico Montemiletto

RIVISTA BIMESTRALE, DI 200 PAGINE PER ANNATA

Abbon. annuo : ITALIA : L. 10 — ESTERO : fr. 12.50 - mk. 10 - sh. 10

Agli autori spettano 25 estratti senza coperta

Anno II. Fascicolo 1 - 1915

INDICE DEL FASCICOLO

RODRIGUEZ FERDINANDO, Note agli art. 84 e 91 del Regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163 sugli Archivi di Stato	p. 3-16
& <i>Archivi stranieri</i> - RE EMILIO, Archivi inglesi	« 17-30
PALIOTTI GAETANO, Gli atti giudiziari di Reggio Calabria salvati e riordinati	« 31-38
Bibliografie: PISTOLESE S. (Annuario del r. Archivio di Stato in Milano 1914).	« 39-41
E. C. - Annunzi bibliografici di pubblicazioni dei sigg. Cortese, Parente, Mazzone, Re, Ferorelli, Dalla Santa, Nicolini, Drei, Dallari, Montenovesi, Loevinson	« 42-44
Notizie: Consiglio per gli archivi - Giunta del Consiglio per gli archivi - Commissione reale per i carteggi del Conte di Cavour - Società siciliana di storia patria - Società per la Storia del Risorgimento (sez. napoletana) - Commissione araldica siciliana - Idem napoletana - Ravvivamento dei caratteri - Giambattista Fanchè - Esposizione e Museo Coloniale - Terremoto 13 gen. 1915: baraccamenti - Pubblicazioni degli archivi - Personale degli archivi di Stato - Onorificenze - Titoli accademici - Scuole di paleografia - Necrologio - Gli archivi e la guerra	« 45-48
Pubblicazioni pervenute in dono:	
a) periodici	« 49-50
b) pubblicazioni varie	« 50-52

GLI ARCHIVI ITALIANI

RIVISTA BIMESTRALE

DI ARCHIVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI

FONDATA DA *EUGENIO CASANOVA*

E

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI

Anno II. - 1915



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : NAPOLI, 18 vico Montemiletto


SIENA - STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI, 1915



Note agli art. 84 e 91 del Regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163 sugli Archivi di Stato.

~~~~~

Lo sviluppo sempre crescente dei nostri archivi, correlativo all'incessante aumento dell'attività statale, ed alla congerie quindi sempre maggiore di atti e documenti, che in essi trovano ricetto e sistemazione, rende vivo il bisogno di una conoscenza migliore di questi istituti, e di nozioni più chiare ed esatte sulla natura giuridica della funzione da essi svolta. Funzione vasta e complessa, che sfugge ai più nei suoi diversi aspetti, mentre essa vale a confeire diversi caratteri all'istituto nei varii momenti, e diversa natura quindi ai rapporti che ne derivano. Se infatti il largo e continuo sussidio che l'archivio presta all'opera dell'amministrazione induce a classificarlo fra gli « *uffici interni* » di essa, ufficio però importantissimo, poichè il suo lavoro si ricollega e s'intreccia con l'attività di tutte indistintamente le varie parti dello organismo statale, l'opera ben diversa invece che esso svolge nei rapporti con i privati, sussidiandone e condizionandone l'attività, vale a farlo rientrare fra gli « *organi esterni* » dello Stato e a conferire quindi carattere giuridico ai rapporti, cui esso dà vita. Ma pure esso resta tuttora sconosciuto ai più; mentre anche coloro, che, o per ragione di ufficio, o di studio, o di privato interesse, vengono più di frequente con esso a contatto, non rie-



scono il più delle volte a formarsene che una nozione incerta, vaga ed incompleta. Ciò dipende dal fatto che nella maggiore parte dei casi, ognuno si limita ad una percezione e valutazione unilaterale, che nasconde e toglie di vista gli altri aspetti del complesso istituto, sminuendone di conseguenza il valore ed il prestigio, e travisandone la vera funzione. Se s'interroga il funzionario, un privato qualsiasi, ovvero anche uno studioso, subito si rivela infatti quanto diversa sia in ognuno di essi la nozione e il concetto dell'archivio di Stato. L'uno assorbito dalla ricerca del « precedente » necessario per la pratica da definire, non vi raffigura il più delle volte che il succedaneo ed il completamento dell'archivio corrente del suo ufficio; l'altro si contenta di vedere in esso l'utile fonte cui attingere, nel caso di bisogno, senza preoccuparsi oltre, le prove meglio atte a confortare i suoi diritti o le sue pretese; mentre lo studioso, che volentieri trascura la origine e natura dei fondi offerti al suo studio, e troppo spesso si astrae, nel fervore delle pazienti indagini, da quanto è fermento e tumulto attuale di vita, lo ama come il sacrario recondito e calmo di cose morte, dedicato agli studi di una vita che fu, ed alla graduale ricostruzione di un passato da lunga pezza chiuso e sepolto.

Ora quanto dannose possano riuscire tale superficiale ed imperfetta conoscenza e simile unilaterale di vedute, chiaro si dimostra a chiunque derivò da esse il contrasto di tendenza, nemmeno oggi intieramente sopito, fra i sostenitori degli archivi, dirò così, viventi e dinamici, quali sono previsti ed indicati dal nostro Regolamento, e i fautori invece di archivi puramente storici, immemori questi che la storia di oggi non è che amministrazione di ieri, e che, attraverso appunto l'amministrazione dell'oggi, si elabora e si forma gradatamente la storia di domani: si riannodano ad esse e le controversie antiche e nuove sulla opportunità di ricondurre al Ministero della P. I. gli archivi, quasi istituti esclusivi di cultura, e il deplorabile fenomeno di specializzazione e decentramento, che, sotto il futile pretesto di più organico ordinamento, oggi si lamenta nell'istituzione di speciali archivi storici presso varie amministrazioni dello Stato; indice questo, a mio avviso, o di mal celata diffidenza o di male inteso spirito di au-

tonomia. Nè poi occorre dimenticare, come effetti sempre delle stesse cause, la distruzione e il disperdimento di atti e documenti importantissimi, ad opera di uffici della stessa amministrazione, e le incertezze che si rivelano nello stesso nostro ordinamento positivo, il quale, mentre distingue, sottoponendo a diverso regime e disciplina, archivi dello Stato, di enti autarchici ed istituzionali, ed archivi notarili, lascia poi, nella parte maggiore delle nostre provincie, macerare e distruggere, in locali umidi e malsani, documenti d' inestimabile valore, nei quali rivive e palpita la storia migliore di esse.

Occorre quindi che ogni concetto meno chiaro o meno esatto sia prontamente eliminato; che sieno rigorosamente frenate erronee tendenze ed indirizzi, che ostacolano ed intralciano l'avviamento della funzione archivistica ad un razionale unico avviamento; che ne sieno estesi, con principio di elementare giustizia distributiva, i vantaggi a tutte indistintamente le regioni d'Italia; e che sia infine meglio intesa ed apprezzata una funzione così importante e delicata, nella quale arte e scienza, armonicamente fuse in un diuturno, ignorato lavoro di ordinamento, sistema e ricostruzione, si rivelano mirabilmente intrecciate a beneficio dei singoli e a vantaggio dell'opera dell'amministrazione.

Quando si faccia ricorso, per distinguere razionalmente la funzione archivistica, al concetto di scopo, che, unico, vale, per le collettività come per i singoli, a caratterizzarne l'attività, facile riesce vedere, in un rapido esame del Regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, come detta funzione, pure in unica forma, e avvalendosi degli stessi mezzi, miri a tre finalità, fra loro ben distinte e separate. Primordiale e principale l'una, sussidiarie invece le altre; nelle quali tutte lo scopo ultimo dell'interesse obiettivo generale, al quale sempre si coordina e s'informa ogni attività statale, viene raggiunto, o direttamente, guidando e presidiando l'amministrazione nell'esplicamento dei suoi compiti multiformi, ovvero indirettamente, attraverso il vantaggio dei singoli consociati, conferendo alla sicurezza dei loro rapporti giuridici, o assicurandone, con lo sviluppo degli studi, il continuo progressivo miglioramento.

La prima forma di attività, originaria e prevalente sulle altre, non trova nel nostro Regolamento un' esplicita norma dichiarativa; ma essa ne forma quasi il presupposto; deriva dalla stessa natura e pertinenza dei fondi che simili istituti accolgono, atti cioè di Stato, o di proprietà dello Stato, per donazioni o ragioni di successione; e trova indiretta, caratteristica conferma nella disposizione dell' art. 93, che parifica la condizione dello Stato a quella dei proprietari dei fondi liberamente dati in deposito. Non può infatti ritenersi costituisca limite alla libera disponibilità, e sperequazione, quindi, di trattamento, la condizione apposta di pubblico servizio, dal momento che, per la natura e la vita dello Stato, non saprebbe concepirsi in esso altro interesse e altra forma di attività che non si traduca in un pubblico servizio. La grande importanza di tale aspetto della funzione archivistica è naturale conseguenza dell' organico concentramento e della scrupolosa conservazione di tutti i documenti dell' amministrazione; ed essa ogni giorno più si afferma e si fa sentire, progredendo di pari passo con l' incremento dell' attività statale, e rendendo continuo, incessante il sussidio degli archivi a tutte indistintamente le varie parti del complesso meccanismo, quasi ruota centrale, da cui tutte traggono impulso e direzione. Alla specialità appunto di questo compito, ed alla incontestabile importanza di esso si riannoda la tendenza, che oggi si delinea, di un riordinamento degli archivi alla dipendenza di un Ministero della Presidenza. Soluzione questa, che, se accolta, potrebbe forse valere ad eliminare, con la diffidenza sempre rinascente, e col malfondato desiderio di autonomia dei vari rami dell' amministrazione, le accennate rinascenti velleità di archivi propri ed autonomi, che ostacolano una razionale riorganizzazione, con unico indirizzo, di tutta la complessa funzione, aumentano i rischi di smarrimento e distruzione di atti e documenti, e creano sempre nuovi maggiori intralci alla facilità di studi e di ricerche. Su tale forma però di attività, per quanto importante essa sia, non è necessario, ai fini del breve studio intrapreso, soffermarsi a lungo: essa si svolge tutta nell' interno dell' organismo statale, in uno scambio d' opera fra i vari uffici della stessa amministrazione, dando così luogo a rapporti riflessi, che, in nessun modo interessano la sfera giuridica di altri subbietti, e che rimangono quindi sempre sforniti d' ogni carattere giuridico.

Meglio è invece passare subito all' esame degli altri accennati aspetti della funzione archivistica, i quali, per quanto forse meno importanti, perchè solo mezzi indiretti al fine, pure, rientrando fra i compiti esterni dello Stato, vengono ad acquistare speciale valore pel carattere giuridico che necessariamente assumono.

---

Negli archivi, accanto alla funzione normale di documentazione e indagine, prevista dall' art. 84 del Regolamento, alla quale tutti sono indistintamente ammessi, dietro il semplice corrispettivo di tasse variamente commisurate, un' altra se ne svolge del tutto indipendente e diversa dalla prima, in quanto agli studiosi, oltre la gratuità della prestazione, speciali agevolazioni e condizioni di favore sono concesse in forza del susseguente art. 91.

La diversità sostanziale delle due funzioni, troppo spesso e a torto confuse, e la diversa natura giuridica quindi dei rapporti che s' intrecciano fra amministrazione e privati, chiare derivano:

1.º dalla differente dizione dei due articoli:

Art. 84. « *Tutti possono fare ricerche ecc. salvo il pagamento delle tasse stabilite* ;

Art. 91. *Gli studiosi sono ammessi a fare ricerche ecc. per uso letterario e scientifico, purchè ne chiedano licenza, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi* »;

2.º dalla rigorosa casistica che disciplina, nell' ipotesi della funzione di cui all' articolo 84, le diverse prestazioni già in via astratta e generale, permesse dall' amministrazione, e le rispettive controprestazioni ;

3.º dalle diverse modalità infine che diversamente condizionano nei due casi il rendimento del servizio.

Nel caso comune e normale esso viene infatti subordinato al semplice pagamento di un corrispettivo, prescindendosi da qualsiasi valutazione o subbietiva del richiedente, ovvero obbiettiva dello scopo ; nel caso invece dell' art. 91, scomparso il rendimento di qualsiasi controprestazione, subentra, per necessaria tutela dei fondi, e perchè non resti travisato il fine specifico cui l' amministrazione intende, un largo criterio discretivo, che dall' apprezzamento delle



qualità subbiettive del richiedente (apprezzamento larghissimo che si fonda non sull'esibizione di speciali titoli accademici, ma su una qualifica di per sè generica ed astratta, quella di *studioso*) va sino ad una precisa valutazione ed all'apprezzamento dello scopo cui lo studio e la ricerca intendono.

Giova poi mettere in rilievo che, dal momento (secondo capoverso dell'art. 91) che ogni variazione dello scopo degli studi e delle ricerche importa sempre ed in ogni caso la necessità di una nuova autorizzazione, la ripetuta frequenza nella sala *riservata*, e le ripetute e prolungate ricerche e indagini non varranno mai a dar vita ad un rapporto continuo e duraturo fra amministrazione e singoli, ma si avranno sempre distinti successivi rapporti, fra loro chiaramente differenziati dalle successive autorizzazioni avute.

L'accennata esposizione che si desume dalle precise norme regolamentari chiaro dimostra come, nella speciale attività prevista dall'art. 91, l'amministrazione miri ad un fine che trascende di molto l'individuo, e come le speciali agevolazioni concesse e lo stesso lavoro degli studiosi altro non sieno che mezzi al raggiungimento di quel fine obbiettivo, lo sviluppo della coltura, così letteraria come scientifica. In rispondenza appunto a tale specifica caratteristica, e perchè alle direttive segnate non porti turbamento o intralcio l'opera dei singoli, si afferma di riflesso un largo potere discretivo dell'amministrazione; ed oltre i casi tassativamente previsti dal penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 91, e dal successivo art. 107, sta, per tutte le ipotesi nè previste nè prevedibili, la facoltà discretiva generale considerata dal capoverso dello stesso art. 91.

Ove pertanto, a determinare la natura giuridica dei rapporti che nascono fra archivi e singoli si voglia condurre tutta la funzione, nel duplice suo aspetto, entro il campo, ogni giorno più vasto, delle prestazioni degli enti pubblici, potranno i rapporti che derivano dalla norma dell'art. 84 classificarsi fra i diritti civili, in quanto tutti indistintamente possono delle prestazioni previste usufruire « *uti singuli* », ottemperando solo alle modalità ed alle controprestazioni prescritte. Nell'ipotesi invece dell'art. 91, per la larghissima facoltà di apprezzamento che accompagna in ogni momento lo svolgersi del servizio non potranno

ammetersi che semplici interessi, garentiti solo indirettamente attraverso l'azione di tutela rivolta all'interesse generale ed obbiettivo; poichè non saprebbe invero concepirsi un diritto condizionato sempre ed in ogni momento, nella sua origine, come nello esercizio suo, dal potere discretivo dell'amministrazione.

Precisati così, col carattere della funzione nel duplice suo aspetto, la natura giuridica, nelle due diverse ipotesi, dei rapporti cui essa può dare vita, si rivela superfluo un particolare esame dei rapporti previsti dall'art. 84. La stessa minuta esemplificazione fatta dal Titolo III, Cap. 3.<sup>o</sup> del Regolamento, col determinare in forma tassativa le varie prestazioni promesse, vale a delimitare, con nitida precisione, e senza possibilità di dubbi e controversie, la misura e la portata dei diritti dei singoli nei rapporti dell'amministrazione, mentre il carattere di diritto subbiettivo, che la pretesa assume in questi casi, assicura ad essa, contro ogni possibile lesione, tutti indistintamente i mezzi di tutela così di giurisdizione obbiettiva che subbiettiva. Ben diversamente invece avviene nell'ipotesi dell'art. 91: l'ampiezza della sfera discretiva riservata, la mancanza che ne deriva di norme precise e sicure, e il difetto infine di tutela subbiettiva rendono necessaria una costruzione più completa che può aversi solo mediante una più minuta esegesi delle disposizioni regolamentari, sia dell'articolo indicato che di quelle del successivo art. 107.

Dispone l'art. 91:

« Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a fare ricerche, letture e copie per uso letterario e scientifico, purchè ne chiedano licenza, indicando chiaramente lo scopo dei loro studii, ed assoggettandosi alle disposizioni regolamentari.

È sempre in facoltà del *Soprintendente o Direttore* di « sospendere la concessione » salvo ad accordarla nuovamente quando fosse cessato il motivo della sospensione.

La licenza deve essere « rinnovata » ogni anno, e, nel corso dell'anno, ogni volta che lo studioso intenda mutare lo scopo delle sue ricerche.

Quando vi sia fondata ragione di ritenere che il richiedente

si valga dell'ottenuta autorizzazione per lavori di lucro immediato, per cui l'erario risenta un danno per la perdita dei diritti stabiliti, il *Soprintendente o Direttore dovrà « revocare la concessione »*.

Non potrà ottenere la concessione chi abbia subite condanne o si trovi in una delle incapacità che importino la perdita dei diritti elettorali, e chi per abusi sia stato escluso da altri archivi o biblioteche.

Aggiunge poi l'art. 107 :

« È proibito agli studiosi :

appoggiare il calamaio o la penna sopra i documenti che si stanno esaminando ;

usare qualsiasi processo chimico per ravvivare i caratteri svaniti, o rinvenire palinsesti ;

fare calchi o lucidi, o trarre fotografie senza il permesso di cui al precedente art. 88 ;

scomporre i documenti dall'ordine in cui sono disposti ;

disturbare il perfetto silenzio nella sala di studio ;

fermarsi negli altri locali degli uffici.

A chi trasgredisca ad alcuna di queste regole potrà essere « *ritirato temporaneamente, o per sempre il permesso* » di frequentare la sala, salva sempre all'Amministrazione l'azione per rifacimento di danni e per le eventuali sanzioni penali ».

Prescindiamo da quanto nelle due disposizioni ha contenuto imperativo ; non è possibile evidentemente, di fronte a norme tassative e rigide, l'esercizio di facoltà discreitive ; e si tratta poi nelle indicate ipotesi di violazioni speciali, nelle quali la sanzione è diretta a garantire l'Erario da possibili abusi, o ad assicurare una più completa tutela dei fondi in deposito, ma che non esercitano influenza alcuna sul caso generale ed astratto che a noi occorre esaminare. Una sola fra esse ha valore generale ed astratto, in quanto prevede, anche senza il concorso di speciali circostanze, un caso di decadenza della concessione, ed è quella del secondo capoverso dell'art. 91, che stabilisce in un anno il limite massimo di efficacia di ogni permesso, anche quando inalterati rimangano l'indirizzo degli studii e lo scopo delle ricerche. Tale disposizione si ricorda perchè costituisce una nuova e più sicura prova del

principio già accennato dell'inesistenza, in questo campo speciale, di rapporti continui e duraturi fra amministrazione e privati.

Tutto il complesso delle disposizioni enunciate, tolte le parti dispositive, può quindi concretarsi nei seguenti principii:

a) la facoltà di consentire o no il godimento di simili concessioni compete ai soprintendenti e direttori degli archivi;

b) ad essi è attribuito un potere di supremazia che permetta di regolarne e disciplinarne l'esercizio e l'uso;

c) le sanzioni punitive previste sono, secondo il primo capoverso dell'art. 91, la « *sospensione* », salvo nuova concessione, quando ne sia cessato il motivo; secondo il penultimo capoverso dello stesso articolo, la « *revoca* » della concessione; secondo infine l'art. 107, il « *ritiro* » temporaneo o definitivo, del permesso di frequentare la sala.

Esaminiamoli partitamente per aver modo così d'integrare non solo una nozione ed una figura completa del rapporto, durante tutto il suo svolgimento, quanto di ricostruire in forma precisa il pensiero del legislatore, che potrebbe forse, per le diverse locuzioni usate ad indicare un unico concetto, offrire luogo a dubbii ed incertezze.

E per cominciare dalla quistione di competenza, che non investe solo, con la facoltà di concessione, il momento iniziale del rapporto, ma che ne informa invece tutto lo svolgimento per l'attività di sorveglianza, e culmina infine nell'applicazione delle sanzioni repressive che ne determinano la rottura, una superficiale lettura della disposizione regolamentare potrebbe lasciar supporre che essa sia in forma assoluta attribuita ai dirigenti gli archivi, e che lo stesso suo carattere discretivo valga ad escludere qualsiasi ingerenza da parte di altri organi dell'amministrazione, compresi anche quelli superiori e centrali. Ora ciò non sarebbe esatto: che una certa, anche larga, iniziativa debba riconoscersi ai funzionari posti a capo delle singole direzioni, che a questi debba consentirsi un largo campo di apprezzamenti, è principio ovvio, che deriva dalle stesse necessità di servizio, e dalle responsabilità derivanti dalla custodia di fondi talvolta preziosissimi; indurre però da questo l'incompetenza ministeriale significherebbe, a mio avviso, non tenere conto dell'organizzazione e del funzionamento

degli archivi e dello spirito che informa in tutte le sue norme il Regolamento che li disciplina. Ciò risulta infatti: a) dai rapporti gerarchici che intercedono fra archivi di Stato e Amministrazione Centrale; b) dalla disposizione dell'art. 1.<sup>o</sup> del Regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, che esplicitamente pone detti istituti, nello svolgimento della loro funzione, alla dipendenza del Ministero dell'Interno; c) dal carattere infine di questo rapporto di dipendenza, quale si rivela nello spirito e nelle disposizioni del Regolamento stesso (art. 1, 48, 61, 64, 66, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 105, 111) informando tutta la funzione archivistica nelle complesse sue manifestazioni; dalla ripartizione del lavoro ai regolamenti interni per le sale da studio, così a pagamento come riservata, dall'ordinamento degli atti ai criterî di conservazione e scarto di essi, dai poteri disciplinari alle autorizzazioni per esame, visione e riproduzione di documenti riservati. Attività, quindi, non di sola vigilanza, ma che si afferma invece in tutti i suoi particolari, eminentemente direttiva ed informatrice di quella delle direzioni locali, in modo che impossibile riuscirebbe un'assoluta autonoma discrezionalità in queste. Nè sarebbe difficile, nel nostro ordinamento positivo, trovare anche più chiara e convincente riprova del principio affermato. Basta ad esempio, ove si voglia ricorrere al servizio affine delle Biblioteche, ricordare la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 130 del Regolamento 24 ottobre 1907, n. 733, che impone, in alcuni casi più gravi, l'obbligo ai direttori locali di riferire subito al Ministero, per indurre come, nell'esercizio di simili facoltà, il potere discreitivo degli agenti locali non escluda quello dell'Amministrazione Centrale, ma invece a questo si subordini e s'informi, attendendo da esso direzione e controllo. E, nello stesso campo del Regolamento sugli archivi, che pure tace sulle modalità e limiti che accompagnano l'uso di simili facoltà, basta mettere in raffronto la dizione usata nel capoverso dell'art. 91 con quella adottata nel precedente art. 54, attributivo pure di facoltà discreitive, per meglio vedere come ogni diverso avviso non possa trovare conforto e appoggio nè nello spirito, nè nella lettera della norma.

Quale però il contenuto e la natura di questo potere, che, pel fatto solo della richiesta e della concessione, viene ad affer-

marsi nell'Amministrazione in confronto dei singoli, e che accompagna e condiziona tutto intiero lo svolgimento del rapporto? Si è da qualcuno ritenuto e affermato che si tratti di un vero e proprio potere disciplinare, analogo a quello che si riscontra, per rimanere sempre nel campo degli studii, fra gl'incaricati dell'insegnamento e coloro che chiedono di usufruire delle prestazioni didattiche. A me non sembra però che simile concetto possa accogliersi, e, nel dissenso mi conforta non solo quanto già ho messo in rilievo sulla speciale natura di simili prestazioni e dei rapporti che ne derivano, quanto la natura stessa delle sanzioni punitive previste e l'indeterminatezza delle norme che ne disciplinano la applicazione. E di vero, che, nel campo sempre più vasto delle prestazioni degli enti amministrativi, si determini sempre fra l'individuo, che dello speciale servizio usufruisce, e l'Amministrazione che lo presta, un rapporto reciproco di subordinazione e di supremazia non è a dubitare: ritenere però che tale rapporto sia sempre ed in ogni caso di natura disciplinare non sembra possa ammettersi. Senza scendere ad una minuta indagine sulla natura e sul contenuto del potere disciplinare, che, solamente ora comincia a trovare in dottrina una costruzione propria ed autonoma, e che ha trovato finora, salvo casi sporadici, un vero e proprio sviluppo solo nel rapporto d'impiego, mi basta qui ricordare che presupposti essenziali, perchè si concreti tale potere, sono la preesistenza di un rapporto giuridico « subbiettivo » fra amministrazione ed individui, e di un rapporto inoltre che abbia un certo carattere di continuità e di durata. Quando manchi un contenuto subbiettivo alla pretesa del singolo, ovvero, quando manchi una apprezzabile continuità e durata al rapporto, come ad esempio avviene nei rapporti con i viaggiatori, nel campo delle prestazioni dei mezzi di trasporti, non è più a parlare di potere disciplinare, ma si entra invece nel campo ben diverso dei poteri di polizia. Ora, come si è avuta occasione di porre già in rilievo, non è a parlare di diritti subbiettivi nelle speciali prestazioni previste dall'art. 91: la stessa qualifica di « studioso » ivi richiesta, che non si fonda su speciali titoli accademici, e che può quindi facilmente intendersi applicabile ad ognuno, integra chiaramente la figura di una facoltà o diritto obbiettivo. Viene poi a mancare anche ogni

apprezzabile continuità e durata del rapporto, se, come pure si è visto e si è ripetuto, ogni nuova autorizzazione importa il sorgere di un nuovo rapporto, del tutto diverso e distinto da quelli precedenti. Fanno così difetto tanto l'uno che l'altro degli elementi che formano i presupposti essenziali del potere disciplinare; e non resta che rientrare nella sfera dei poteri di polizia, che, in questo campo si affermano a tutela non solo dei fondi messi a disposizione degli studiosi, quanto a garantire da ogni possibile deviazione il fine obbiettivo generale cui l'Amministrazione intende. E ciò trova migliore conferma nell'antica, costante consuetudine di far noti, senz'alcuna preliminare procedura, i provvedimenti coattivi adottati dall'Amministrazione mediante comunicazione affissa alla porta della sala di studio; consuetudine questa ammessa dal nostro ordinamento positivo, esplicitamente, per gl'istituti affini delle Biblioteche, con la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 131 del Regolamento citato del 1907.

Precisata la natura del potere di supremazia che all'Amministrazione compete nei rapporti con gli studiosi, e chiarita ogni questione di competenza, non resta, per la completa ricostruzione giuridica che ci siamo proposti, che passare all'esame dell'ultimo spunto offerto dalle disposizioni, ricordate degli art. 91 e 107 del Regolamento 2 ottobre 1911, all'esame cioè del carattere e del valore delle sanzioni punitive previste. Lo studio che ci resta a compiere è di non dubbia importanza, sia per la difformità di dizione usata dal legislatore, che facilmente potrebbe lasciar credere ad un diverso valore, e quasi ad una graduazione di pene per i diversi casi, sia per l'accennato difetto di qualsiasi disposizione che, possa valere a precisarne i modi di applicazione, e a consentire, con un certo rispetto di forme, una tutela, anche per quanto limitata, del diritto di difesa, oltre un'adeguata proporzione fra colpa e pena. Ma, fatta eccezione del caso di decadenza annuale previsto dal secondo capoverso dell'art. 91, che nulla ha da vedere col presente esame, il Regolamento parla successivamente di « sospensione », di « revoca della concessione » o di « ritiro temporaneo » o « perpetuo » del permesso di frequentare la sala di studio, e nulla poi aggiunge sulle forme e modalità richieste a garantire la retta applicazione di tali sanzioni,

talora gravissime per gli effetti dannosi che possono risentirne i colpiti. Potrebbe quindi, ad escludere la necessità di speciali forme di procedura, farsi appello senz'altro al noto brocardo « *lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit* » ma il valore di tale silenzio si manifesta invece naturale conseguenza della natura stessa del rapporto, quale noi l'abbiamo configurato, e da cui esula, come abbiamo visto, qualsiasi carattere disciplinare; e, a conferma di ciò, concorrono anche le stesse sanzioni punitive previste, le quali, malgrado le diverse locuzioni usate, non hanno che un solo contenuto senza alcuna graduazione d'intensità, che in ogni altro caso sarebbe stata richiesta dai fondamentali principii di equità per commisurare alla colpa la repressione.

Non si è infatti, come si è rilevato nel campo disciplinare, ma nel campo invece ben diverso di un potere di polizia: ora simile potere, come per la sua stessa natura non consente previa contestazione di addebiti o impugnativa alcuna, non conosce nemmeno, nè lo potrebbe, una graduatoria di sanzioni, che assicuri in ogni caso una rispondenza fra l'atto del singolo e il provvedimento dell'amministrazione. O l'atto è tassativamente colpito come reato o contravvenzione, e allora si entra, con l'applicazione di una pena, in un campo ben diverso; ovvero manca tale esplicita sanzione, e non si può avere che un solo provvedimento, quello del ritiro della concessione, la fine cioè della prestazione da parte dell'Ente. Si chiami esso sospensione o revoca della concessione, ritiro temporaneo o duraturo del permesso di frequentare la sala di studio, inalterato ne rimane in ogni caso il contenuto ed il valore, come divieto di usufruire di un'attività dell'amministrazione, che, rivolta ad un fine d'interesse generale, non consente vantaggi al singolo, se non quando, ed in quanto l'attività sua si coordini allo scopo cui l'Ente mira. Nè, così intesa la sanzione, mi pare si possa immaginare e richiedere anche cercando di trarre conforto dalle locuzioni usate dal Regolamento una qualsiasi determinazione della durata di essa. Se di fronte a questa speciale funzione degli archivii non s'integra per i singoli alcun diritto subbiiettivo; se, anche attraverso una prolungata frequenza, non si concreta un rapporto unico e duraturo, ma tante quante sono le diverse concessioni in ordine ai mutabili scopi di



ricerche e di studii, ritenere che possa essere possibile predeterminare una durata alla punizione inflitta significherebbe appunto ammettere un diritto individuale inesistente, riconoscere la continuità di un rapporto che la disposizione dell' art. 91 esclude; e significherebbe infine, ciò che è più grave, vincolare preventivamente quella facoltà discretiva dell' Amministrazione che deve invece, ad ogni nuova istanza, svolgersi con piena libertà di apprezzamento così obbiettivo come subbiettivo.

Anche il citato Regolamento sulle Biblioteche del 1907 parla all' art. 130, per ipotesi analoghe, di « esclusione temporanea » o « definitiva » ed, a sua volta l' art. 38 del Regolamento 3 agosto 1908, n. 523, sul prestito dei libri, parla anche esso di « esclusione » e di « sospensione » ma chiaro però esso lascia comprendere, in conformità al principio da noi affermato, che così l'una come l'altra sanzione non producono che un solo effetto, la cessazione del rapporto di prestazione, salva la facoltà discretiva di una nuova concessione in base ad una nuova istanza.

FERDINANDO RODRIGUEZ

---

---

## ARCHIVI STRANIERI

# ARCHIVI INGLESI <sup>(1)</sup>

---

L'Inghilterra va, in questi ultimi anni, abbandonando più e più quel che fino a poco fa costituiva il suo tratto più caratteristico e il suo massimo orgoglio: lo splendido isolamento. Il sistema d'alleanze continentali in cui essa è entrata di recente con tanta fermezza non è altro che un esempio od un sintomo, per quanto il più cospicuo, di un'attitudine completamente nuova i cui effetti si risentono in tutti i campi del pensiero e dell'attività pratica. Lloyd George s'è ricordato evidentemente dei modelli germanici nell'introdurre ad es. le famose leggi sociali dell'assicurazione degli operai e della pensione per la vecchiaia, e la Triplice Intesa, ha servito anche, fra le altre cose, a fare apprezzare di più a Londra la letteratura francese e, recentissimamente, a far conoscere il teatro russo. Ormai l'esclusivismo britannico, quella tendenza a non ammettere che vi potesse esser niente di buono fuor delle isole, comincia a esser messa in canzone dai figli di quelli stessi che fino a poco fa n'erano i detentori tenaci e vien battezzata, con un certo sarcasmo, d'*insularity*.

---

(1) LANGLOIS et STEIN; *Les archives de l'histoire de France*. Paris, 1891, II. partie, chap. 5, Grande-Bretagne.

HALL HUBERT; *Studies in English official historical documents*. Cambridge, 1908.

*The national Archives in Quarterly Review*, January 1910.

*Reports of the Royal Commission on Public Records*, 1912 e 1914.

*The Encyclopaedia Britannica*, 11 Edition, alla voce *Record*.

*The Royal Commission on Public Records*, in *The Athenaeum*, 5 oct. 1912 e 19 sept. 1914.

*The National Records in Edinburgh Review*, October 1914.

Naturale che d'un moto così importante e così generale qualche effetto si riscontri anche nel campo che è il soggetto di questa Rivista. Già Lord Acton aveva fatto conoscere, in un saggio <sup>(1)</sup> rimasto famoso, il valore e i metodi della scuola storica tedesca e ora anche per gli archivi si guarda di là dal mare ai precetti della recente Archivökonomie o anche a l'École des Chartes e soprattutto agli ordinamenti degli archivi belgi e olandesi. Con questo non bisogna correre a credere che l'Inghilterra non abbia fatto nulla per i suoi archivi e che non abbia essa stessa da insegnare agli altri — anche a noi — qualche cosa. Il magnifico palazzo ch'essa appositamente ha costruito tra Fetter Lane e Chancery Lane è certo dei più belli che gli archivi di qualunque paese possano vantare e il museo che v'è annesso, così bene ordinato, è uno dei più interessanti del genere e quanto alla « reading room », tutta tappezzata a l'intorno delle pubblicazioni ufficiali d'un secolo d'attività dell'amministrazione degli archivi, essa era — fino dal 1891 — ammirata e lodata da esperti quali Langlois e Stein. Ma negli ultimi anni s'era creduta notare una certa decadenza nella direzione del Record Office o, più esattamente, essa non aveva mostrato forse di saper camminare di pari passo coi tempi, in un periodo in cui, per l'indirizzo più scientifico degli studi, più assai che prima era rivolta agli archivi e alla custodia degli archivi l'attenzione e quindi le osservazioni, le critiche, i giudizi degli eruditi e degli storici. Alcuni di questi erano stati anzi severi: il Maitland ad es., il noto storico della legislazione inglese, e soprattutto lo Jork-Powell, già Regius Professor ad Oxford, che accennando alla deficienza di abilità tecnica del personale degli archivi, lamentava che a farne parte fosse ritenuta sufficiente quella stessa preparazione di spolvero che poteva abilitare tutt'al più a stender rapporti o a tirar conti in un qualunque ufficio amministrativo. Poi vennero i ricorsi di alcuni eruditi del Galles contro i criteri d'ordinamento applicati ai documenti del Principato, e la scoperta fortuita, per opera di uno studioso americano, di alcuni documenti Shakespeariani

---

<sup>(1)</sup> *German Schools of History*, in *The English Historical Review* (1886) I, pp. 7-42.

che da gran tempo sarebbero dovuti essere di pubblica ragione se il lavoro d'inventariazione fosse stato condotto con maggiore alacrità.

Infine nel gennaio del 1910 l'autorevolissima *Quarterly Review* pubblicava un articolo anonimo, ma evidentemente scritto da un tecnico, che, riprendendo e riassumendo le critiche già fatte e aggiungendone di nuove, passava a formulare proposte concrete per la riforma di tutta l'amministrazione del Record Office.

L'effetto fu che nell'ottobre di quel medesimo anno veniva nominata una Commissione Reale « on Public Records ».

\*  
\* \*

Diciamo subito che gli archivi inglesi sono, se non fra i più conosciuti, dei più importanti sicuramente che esistano in Europa. Certo essi non hanno, specie per il medio evo, la portata internazionale che possono solo offrire gli archivi del Vaticano, ma nessun altro paese può vantare una collezione di documenti in cui la propria storia nazionale sia rispecchiata con più fedeltà e più completezza e che meglio comunichi il senso d'una vita non mutilata da dispersioni accidentali o violentata da decisioni arbitrarie, ma sviluppatasi piena e potente senza soluzioni di continuità fino a oggi. Per quest'ultimo rispetto anzi gli archivi inglesi presentano una singolare somiglianza con quelli del Vaticano, e non per quello solo, chè ad es. in ambedue le serie principali di documenti — i Regesta della Cancelleria Pontificia e i Rotuli Litterarum Patentium di quella inglese — cominciano regolarmente nei medesimi tempi e cioè in quelli (1) d'Innocenzo III per l'una e del suo vassallo Giovanni senza Terra per l'altra. Nè basta: l'organismo amministrativo del Regno d'Inghilterra segue, fino a un certo punto e quanto lo permette la diversità delle attribuzioni, uno sviluppo parallelo a quello della Santa Sede e gli archivi rispecchiano di necessità quel parallelismo. Così negli archivi vaticani quasi tutti i documenti possono

---

(1) È noto che i primi tre tomi dei *Regesta Vaticana* sono veramente del pontificato di Giovanni VIII (872-882) e di quello di Gregorio VII (1073-1085). Ma non sono che frammenti e la serie continuativa ha solo principio con Innocenzo III.

ricondursi, pel medio evo, a due istituti principali: Cancelleria e Camera, e così quelli degli archivi inglesi si suddividono per il medesimo tempo fra gli uffici corrispondenti della *Chancery* e dell' *Exchequer*. È solo nel secolo XVI, in dipendenza dell' assodarsi del potere assoluto, del moltiplicarsi delle relazioni fra Stato e Stato e delle corrispondenze relative, del prevalere in esse e nell' uso amministrativo delle lingue nazionali a quella latina e delle forme epistolari a quelle strettamente diplomatiche, è solo nella prima metà del secolo XVI che assume importanza definitiva la figura e la carica del Segretario di Stato non meno alla Corte d' Inghilterra che a quella di Roma; ed ecco quindi, per i tempi moderni, negli archivi vaticani la grande serie della Segreteria di Stato che comincia con Leone X e in quelli inglesi la serie corrispondente detta degli *State Papers* che ha principio con Enrico VIII.

In fine, col progresso ulteriore dei tempi e con lo stendersi sempre maggiore dei poteri dello Stato, da quella iniziale semplicità si staccano e si svolgono gradualmente e acquistano autonomia i singoli organismi o dicasteri amministrativi in dipendenza delle funzioni più importanti; anzi tutto ad es., quasi egualmente in ogni paese, quelli relativi alla difesa nazionale, alla marina, all' esazione delle tasse, alle dogane, alla moneta, ai lavori pubblici e poi al commercio, all' agricoltura, alle poste e così via. Negli Stati della Chiesa, con un' esempio che m' è famigliare, lo sviluppo di questi organismi ha, se non la data d' origine, certo una data importante nella famosa bolla di Sisto V *Immensa ceteri Dei* sulle Congregazioni e segue poi nelle varie riforme fino a quella Gregoriana e a l' istituzione dei ministeri. E gli archivi, cui hanno dato origine formano, com' è noto, la parte maggiore del presente archivio di Stato in Roma.

In Inghilterra i documenti d' archivio di questi ultimi dicasteri amministrativi, di cui s' assiste tutt' ora allo sviluppo e in cui s' è come divisa e *partita* l' autorità dello Stato, si chiamano con propria parola *Departmental Records*.

Sicchè, ricapitolando, tre sono le grandi divisioni dei documenti in Inghilterra e ciascuna in relazione a uno speciale periodo storico e a uno stadio corrispondente di sviluppo dell' or-

ganismo dello Stato: quella medievale che coincide col periodo del massimo fiore della *Chancery* e dell'*Exchequer*, quella moderna che è in dipendenza del montare della Segreteria di Stato e l'ultima, più moderna e modernissima e di cui si potrebbe dire che è tutt'ora in continuazione, che corrisponde al formarsi graduale, dal secolo XVI in poi, dei singoli dicasteri o *dipartimenti* amministrativi.

I documenti della prima si chiamano semplicemente *Records* [*Chancery* e *Exchequer*].

Quelli della seconda, *State Papers* [*Secretary of State*].

Quelli della terza, *Departmental Records* [*State Departments*].

\* \* \*

Nella storia della custodia degli archivi il periodo più critico è in Inghilterra, come del resto negli altri paesi, quello nel quale la Corona ha cessato di considerarli come « part and parcel » del proprio tesoro e cessato d'averne un interesse diretto quasi patrimoniale e privato a conservarli per la tutela delle proprie prerogative, e non s'è ancora elaborata la moderna teoria che attribuisce allo Stato il dovere di conservarli nell'interesse della comunità. Cadono in quel periodo di mezzo le più gravi perdite che gli archivi abbiano dovunque dovuto subire. Tuttavia fino dai primi del secolo XVIII l'attenzione pubblica, o almeno quella del Parlamento, era in Inghilterra rivolta alla condizione degli archivi. E in tutto poi quel secolo è un perenne succedersi di inchieste e di rapporti della Camera dei Lords e di quella dei Comuni, fino a che nel 1800 il Parlamento non riconobbe la sua incompetenza in una materia così estranea e non delegò i suoi poteri a una Commissione permanente « on the Public Records ». Ma anche questa Commissione, nei 36 anni che visse, non seppe condurre a termine un lavoro veramente utile e si limitò a iniziare, senza troppa esattezza, ma, in compenso, con grandissima spesa, la pubblicazione di alcune delle principali serie di documenti in quegli incomodissimi volumi *in folio* di cui la lettura è resa più difficile da non aver voluto risolvere le contrazioni per la fisima, ormai superata, di conservare alla stampa l'illusione dell'originale.

Un'inchiesta parlamentare compiuta nel 1837, in seguito alle rimostranze dell'opinione pubblica e della stampa, conduceva immediatamente allo scioglimento della famosa Commissione e, in suo luogo, veniva istituito, con legge <sup>(1)</sup> del 1838, un Public Record Office la cui direzione onoraria rimaneva affidata al Master of Rolls <sup>(2)</sup> e quella effettiva al suo Deputy Keeper. Da quel tempo ha principio quella che si potrebbe chiamare la storia moderna degli archivi inglesi.

Il *Public Record Office Act* contemplava per allora, come risulta dallo stesso nome, solo la custodia dei *Records* e cioè dei documenti medievali della Cancelleria e dello Scacchiere e questi, ancora nel 1838, erano divisi in tre depositi, alla Torre, a Westminster e Rolls Chapel. Si cominciò col fare di quest'ultimo il deposito centrale, poi si pensò di farlo unico riunendovi gli altri due della Torre e Westminster e così fu fatto, ma tra il dire e il fare anche qui passò qualche diecina d'anni perchè — e non è questo il minore insegnamento della *vergleichende Archivökonomie* — le cose degli archivi mostrano in tutti i paesi di questo mondo una spiccata aspirazione a partecipare degli attributi dell'eternità.

Quanto agli *State Papers* essi non furono assimilati ai *Records*, e affidati quindi alla diretta custodia del Master of Rolls, che nel 1848. E solo nel 1862 era terminato il loro trasferimento dai locali che occupavano in S. James Park nel nuovo e superbo edificio che intanto s'era andato costruendo tra Fetter Lane e Chancery Lane nel luogo dell'antica sede di Rolls House. In fine gli uffici governativi ancora esistenti, ad eccezione dell'India Office, hanno tutti depositato e depositano di tempo in tempo le proprie carte; formando nel Record Office la terza, come dicevamo innanzi, delle grandi serie dei documenti che vi si conservano, quella dei *Departmental Records*.

(1) 1 § 2 Victoria, cap. 94.

(2) Il Master of Rolls che, com'è noto, è ora una delle figure principali della magistratura inglese, come membro della Suprema Corte di Giustizia, deve il suo nome a l'essere stato originariamente e fino a tutto il sec. XV custode dei documenti - *magister rotulorum* - della Chancery Court. E fu appunto in grazia di questa funzione originaria se, costituitosi nel 1838 un Record Office, si pensò affidarne a lui la direzione onoraria.

La costruzione di un edificio sufficiente a ricevere una così enorme quantità di materiale non è stata certo la minore benevolenza della Direzione che ha retto il Record Office in questi 70 anni, ma non è nè pure la sola. A lato di questo lavoro materiale di concentramento, se ne è svolto un altro d'ordinamento di cui possiamo giudicare dalle pubblicazioni ufficiali. Anzitutto sotto il nome del Master of Rolls — per sua iniziativa e a spese dello Stato — va la grande serie dei « *Chronicles and Memorials* » (1) che, per mole e per importanza, corrisponde a quel che in Italia è rappresentato dai *Rerum Italicarum Scriptores* e, in Germania, dai *Monumenta Germaniae historica*. Ma è stato giustamente osservato che questa serie è formata quasi per intero di mss. letterarii rinvenuti nelle Biblioteche e che per quanto possa quindi costituire un titolo personale d'onore per il Master of Rolls, non riguarda che parzialmente gli archivi che da lui dipendono. Relative unicamente a quest'ultimi sono invece le tre serie (1) dei rapporti annuali, (2) degli inventari e indici, (3) dei « *Calendars* » o registi.

I rapporti che, cominciando dal 1840, il Deputy-Keeper, a nome del Master of Rolls da cui dipende, presenta ogni anno, corrispondono sostanzialmente a ciò che da noi nel 1912 il Ministero dell'Interno pubblicò col titolo di *Il funzionamento degli Archivi di Stato*.

Riguardano infatti l'andamento amministrativo del Record Office e toccano press' a poco i medesimi punti: lavori eseguiti, numero delle ricerche e delle copie, introiti per tasse pagate, locali, restauri, atti del Governo etc. Fino al 1889 in coda d'ogni rapporto figuravano, formandone la parte di gran lunga maggiore, uno o più appendici d'indici e d'inventari finiti di compilare nell'anno. Ma d'allora in poi, per iniziativa del tutt'ora vivente Deputy-Keeper, ai rapporti annuali fu confermato il carattere di relazione puramente amministrativa e degli inventari e indici fu iniziata, a cominciare dal 1892, una serie a parte, quella che abbiamo designato come seconda, delle « *List and Indexes* ».

(1) Di questa serie fu pubblicato l'ultimo volume nel 1893 e si considerò allora come terminata. Ma ora, secondo le proposte della *Royal Commission*, si penserebbe a continuarlo.



La terza serie, quella dei *Calendars*, è naturalmente, fra tutte, quella forse più conosciuta anche in Italia. Quanti infatti, dovendo chiarire qualche punto della nostra stessa storia politica nel cinquecento, non hanno avuto occasione di cavar partito dagli splendidi volumi almeno degli *Spanish* e dei *Venetian Papers* di quella serie?

Ma andiamo per ordine: raccomandazioni perchè si compilassero estratti o regesti delle serie più importanti di documenti erano state fatte fino dai Comitati parlamentari del 1800 e del 1836. Ma non fu che nel 1855 che il Master of Rolls riuscì a ottenere dal Tesoro i mezzi necessari per l'attuazione di quell'antica idea.

Lasciando da parte i documenti medievali si cominciò per allora coi regesti di quelli moderni, quanto dire degli *State Papers* o carte della neo-Segreteria di Stato, distinte nelle principali categorie di *domestic*, *foreign* e *colonial series*. E a complemento dei *Calendars* <sup>(1)</sup> degli *State Papers* conservati nel Record Office si pensava, sempre col fine d'illustrare la storia inglese, d'usufruire dei documenti corrispondenti, per tempo e per qualità, negli archivi stranieri: donde l'origine degli *Spanish Papers*, per la storia delle relazioni fra Spagna e Inghilterra nel '500, ricavati principalmente dall'archivio di Simancas, e quello dei *Venetian Papers*, <sup>(2)</sup> la cui pubblicazione ancora continua, dall'archivio di Venezia.

(1) Notiamo anzitutto che con la parola *Calendar* s'indica in Inghilterra l'ordinamento e la descrizione, o riproduzione in estratto, di carte e documenti *in ordine cronologico*, rimanendo la parola catalogo riserbata a ogni altro genere d'ordinamento e descrizione che non tenga conto dell'elemento di tempo. Di fatto i *Calendars* degli *State Papers* potrebbero accostarsi, per il disegno e gli scopi che si prefiggono, ai *Nuntiaturberichte*, salvo che in questi ultimi l'apparato critico è assai superiore e agli estratti vien conservata la lingua dell'originale, mentre nei *Calendars* com'è noto, tutto è sempre voltato in inglese.

(2) I *Venetian Papers*, che, iniziati nel 1867, contano ormai diciotto grossi volumi, coprono più d'un secolo di storia. Il punto di partenza fu preso dall'anno 1509 — data dell'assunzione al trono di Enrico VIII — e l'ultimo volume pubblicato nel 1912 comprende gli anni 1623-25.

Anche le collezioni milanesi sono state ultimamente messe a profitto per la storia inglese: del 1912 è infatti un *Calendar* degli *State Papers and Manuscripts existing in the Archives and Collections of Milan* di cui il primo nucleo fu fornito dallo stesso Comm. Fumi.

Infine fra le benemerenze del vivente Deputy-Keeper va ricordata la ripresa della pubblicazione dei registi delle più importanti serie fra i *Records* o documenti medievali. L'aveva preceduto in questo la famosa Commissione che aveva retto gli archivi inglesi dal 1800 al 1837 ma, oltre alla stranezza dei criteri editoriali che abbiamo innanzi notato, rimane a suo carico il non aver saputo far progredire con alacrità la pubblicazione di nessuna serie ed avere solo lasciato dei saggi tutt'altra che perfetti di ciascuna. La nuova pubblicazione, profittando dell'esperienza e dei notevoli progressi compiuti dalle scienze ausiliarie della storia nell'ultimo secolo, doveva riuscire ed è riuscita assai superiore all'antica per perizia tecnica, oltrechè per comodità di formato o facilità di lettura. Iniziatasi nel 1891-92 per le due serie dei *Patent* e *Close Rolls*, le più importanti della Cancelleria, oltre a proseguirsi alacramente per quelle due, fino a coprire ormai circa un secolo di storia, essa s'è allargata di recente anche ad altre serie quali i *Charter Rolls*, *Feudal Aids*, *Inquisitions post mortem*, *Fine Rolls* etc.

Anche qui una semplice occhiata agli indici dei volumi pubblicati basta a mostrare l'utile che se ne potrebbe cavare per la storia del nostro paese e particolarmente della nostra mercatura nel medio evo: una storia di cui non si può misurare l'importanza se non se ne segue l'espansione fuori dei confini della penisola, come mal giudicherebbe la grandezza dell'Inghilterra, a partire da Elisabetta, chi non tenesse conto delle sue colonie. In quegli indici il sorgere e il prevalere delle varie città italiane — Roma, Siena, Lucca, Firenze — nell'esercizio dei traffici coi paesi d'oltre Manica è già a colpo d'occhio segnato dalla frequenza con cui ricorrono i nomi rispettivi. E lo spoglio diligente dei singoli volumi potrebbe già da solo fornire una messe abbondante di fatti nuovi a chiunque intendesse seguire l'opera del Peruzzi e quella recentissima dello Schaubé. Com'è noto, uno degli scopi che la direzione del Record Office s'è proposto con la pubblicazione dei registi delle sue serie è quello appunto di limitare al possibile la necessità della consultazione diretta dei documenti originali, offrendone l'equivalente nei volumi a stampa agli studiosi di tutto il mondo. Verrà quindi tempo almeno in

astratto, che anche noi Italiani potremo completamente profittare dei tesori che si conservano nel Record Office senza scomodarci dal cantuccio dove siam nati. Ma quel tempo e quella eventualità, se pure mai potrà avverarsi, è ancora assai lontana e non esime la cultura storica italiana dal dovere di contemplare intanto l'opportunità d'iniziare per conto proprio l'esplorazione delle collezioni degli archivi (1) inglesi: della cui importanza, ai fini della nostra storia nazionale, le serie fin qui pubblicate non possono e non potranno per molto offrire che un saggio.

\*  
\* \*

Anche da un così rapido esame risulta evidente come, nei suoi settanta anni di vita, l'amministrazione degli archivi inglesi, che ha avuto il suo principio dal *Public Record Office Act* del 1838, non ha perduto certo il suo tempo. Ma essa è nata, si può dire, e s'è svolta principalmente nell'età Vittoriana e anche per questo è naturale che ora partecipi delle critiche che la generazione recentissima rivolge a quanto è Vittoriano. Dopo il periodo di prodigiosa attività e d'illimitata fiducia in se stessa che contraddistingue l'ultimo secolo, l'Inghilterra, seguendo l'ordine della natura, traversa ora un periodo di revisione critica a cui la storiografia e le sue scienze ausiliarie, fra cui l'archivistica, non potevano sfuggire. E come si trova a ridire, pure ammirandoli sempre, in Froude o Macaulay, così è pure naturale non siano risparmiate le critiche ai metodi delle generazioni d'archivisti ad essi contemporanei, tanto più che nel continente ha preso intanto sviluppo dalla pratica quell'insieme di principii generali e di norme che, secondo i paesi s'è chiamata con maggiore o minore modestia, scienza o economia degli archivi. Ora è appunto di un indirizzo scientifico e di una disciplina rigorosamente tecnica che, a detta dei competenti, si sarebbe avvertito il difetto nell'amministrazione del Record Office. Queste del resto le conclusioni a

---

(1) Qualche ulteriore notizia sull'argomento e un saggio d'esplorazioni lo si veda nei miei due articoli: *Archivi inglesi e Storia italiana* in *Archivio Storico Italiano*, dispensa 2. del 1913 e *La compagnia dei Riccardi in Inghilterra e il suo fallimento alla fine del secolo XIII* in *Archivio della R. Società Romana di storia patria*, vol. XXXVII del 1914.

cui è venuta anche la recente Commissione Reale che, in base alle risultanze della sua inchiesta, non esitava a proporre nel suo primo Rapporto una completa riforma del Record Office per la quale, abolita la direzione nominale del Master of Rolls — uno di quegli anacronismi di cui è così ricca la tradizionale Inghilterra — veniva in suo luogo sostituito il controllo d'una Commissione permanente, con un Comitato consultivo (*Board of advice*) per la pubblicazione dei documenti: rimanendo il Deputy-Keeper in qualità di Direttore effettivo con responsabilità proprie e determinate. Nè le proposte si limitavano agli alti gradi; anche per i singoli impiegati, di cui si lamentava la mancanza di preparazione tecnica, si domandava che fossero quindi innanzi sottoposti a esami speciali e a un tirocinio successivo prima della nomina definitiva. Altri appunti e raccomandazioni importanti sono pure fatte sulla custodia, l'ordinamento, la descrizione, la stampa e lo scarto dei documenti. E un voto speciale è emesso per la fondazione nel Principato di Galles d'un Archivio Nazionale — a somiglianza di quelli che già esistono per la Scozia a Edimburgo e per l'Irlanda a Dublino — e per il ritorno colà dei documenti del Principato che tra il 1854 e il 1855 furono concentrati nel Record Office di Londra.

A distanza di due anni è uscito ora un secondo rapporto della Commissione, e come il primo riguardava l'organizzazione del Record Office così questo riguarda lo stato degli archivi non versati e che si trovano ancora nella immediata custodia dei tribunali e delle amministrazioni pubbliche rispettive. Già nel primo rapporto s'era lamentato che il Master of Rolls non avesse esercitato attivamente i poteri di vigilanza, su tutti gli archivi pubblici, che la legge del 1838 gli aveva conferito e qui vi si torna per constatare le tristi conseguenze di quella omissione. La inchiesta eseguita dai Commissari nei singoli depositi ha rivelato infatti un'assoluta impreparazione e incapacità in quelli che ne sarebbero dovuti essere i custodi gelosi. La conservazione lascia, come si può immaginare, molto a desiderare e gli scarti, fino almeno a poco tempo fa, moltissimo. La legge del 1877, che conferiva al Master of Rolls il compito d'invigilare su questi ultimi ne ha diminuito gl'inconvenienti, senza tuttavia sopprimerli del tutto.

Anche il modo col quale si eseguono i versamenti offre campo alla critica dei Commissari, poichè è stato constatato che le amministrazioni ritengono spesso presso di sè documenti di data molto anteriore a quella fino a cui, secondo le loro affermazioni, sarebbero giunti i versamenti. Così nel War Office (Min.<sup>o</sup> della Guerra), che avrebbe ufficialmente versato fino al 1870, seguivano invece a conservarsi documenti del periodo da Carlo II alla regina Vittoria, e nell' Admiralty (Min.<sup>o</sup> della Marina) documenti che datano dalla Restaurazione, mentre, sempre a stare alle dichiarazioni ufficiali, essa avrebbe versato fino al 1860.

Naturalmente le critiche della Commissione Reale non hanno mancato di levar rumore, trovando consensi e dissensi nel pubblico secondo, il più delle volte, il partito preso di chi era chiamato a prenderne atto. Lo stesso Deputy-Keeper credette rispondere a quelle contenute nel primo Rapporto con una viva replica in cui, rilevati alcuni errori di fatto nei quali la Commissione sarebbe caduta, passava poi a tentar di ridurre l'importanza attribuita ai documenti del Principato di Galles la cui imperfetta conservazione era stata una delle prime fonti di malumore contro l'amministrazione del Record Office. Perfino le stupefatte colonne dei giornali quotidiani <sup>(1)</sup> accolsero nell'imminenza del Congresso Storico, che doveva tenersi e fu tenuto a Londra la primavera del 1913, gli echi di queste battaglie incruente di eruditi, preponendo agli articoli, che vi si riferivano, certi titoli inusitati che rivelavano la mano esperta piuttosto a l'« advertisement » commerciale. Ora erano i diritti accampati da Carnarvon per essere scelta a sede dell'istituendo Archivio Nazionale del Galles, ora le schermaglie del Deputy-Keeper e le contropliche del Presidente della Commissione Reale, ora in fine la stupefacente notizia di documenti inestimabili della City di Londra sepolti e sequestrati agli studi nei sotterranei della Guildhall. Il secondo Rapporto, pubblicato alla vigilia dello scoppio della guerra, non ha potuto avere naturalmente, come il precedente, l'onore dei gior-

(1) Si veda ad es. lo *Standard* 4 gennaio, 24 e 25 febbraio e 19 maggio del 1913. E da noi anche il *Corriere della Sera* ebbe un accenno, circa il medesimo tempo, sulle condizioni degli archivi inglesi.

nali quotidiani, ma non gli è mancato quello delle Riviste più autorevoli e la *Edinburgh Review* ne ha riassunto la conclusione in un articolo che, per la conoscenza degli archivi inglesi, non è meno importante a noi, Italiani, che quello comparso nella *Quarterly* quattro anni innanzi. E ora attendiamo, secondo quanto è annunciato, il terzo e ultimo Rapporto: dopochè spetterà al Governo trasegliere, fra le molte raccomandazioni e proposte fattegli, quelle d'immediata e possibile attuazione.

\*  
\* \*

Altre questioni, oltre quelle accennate, hanno pure toccato i Commissarii nei rapporti fin qui pubblicati, ma di carattere troppo particolare perchè possano presentare qualunque interesse per il lettore italiano. Piuttosto sarebbe utile qui in fine tentare qualche raffronto con quel che s'è fatto in Italia, già che l'utilità di queste rassegne, in qualunque campo sian fatte, sta appunto nel raffronto ch'esse suggeriscono e che, direi, impongono a ogni passo. Ma quest'ultima parte, in cui è così difficile tenersi lontani dai due errori contrarii, ma egualmente nocivi, della esaltazione o della svalutazione non equa delle cose proprie od altrui, noi preferiamo lasciarla come proprio compito al lettore. Solo su un punto vorrei richiamare l'attenzione di chi ha avuto la pazienza di arrivare fin qui, e cioè sulla funzione della critica. Fu quella critica professata con libertà pari alla moderazione, che condusse alla nomina della famosa Commissione del 1800, e fu quella stessa a chiederne lo scioglimento 36 anni dopo.

E ora, alla distanza di circa altri 70 anni, essa ha provocato e ottenuto l'inchiesta su quella medesima amministrazione che, sul nascere, era sembrata compiere tutti i suoi « desiderata ». Perchè è condizione di tutte le cose umane non poter conservare nessun grado di perfezione, anche relativo, se non compiendo uno sforzo continuo e cercando, a così dire, di superare quotidianamente se stessi. Altrimenti quel che oggi era buono rischia di diventar pessimo domani. Ma per questo nè governi, nè istituti, nè individui possono far di meno del controllo e dello stimolo benefico della critica, sia anche dell'autocritica. E già che abbiamo parlato di cose inglesi, mi sia lecito valermi in proposito d'un esempio tratto dagli usi di quel paese. È costume dei pescatori del Nord, quando vogliono riportare a riva in buone con-

dizioni il pesce vivo pescato in alto mare, introdurre nelle loro nasse e vivai un piccolo pesce — il *catfish* — che non ha altro compito se non quello di pungere e di tener così bene desti i suoi compagni di sventura.

Or bene, se non temessi di sembrare di mancare di rispetto a me stesso e a quelli che mi sono colleghi, vorrei dire che la critica, rispetto agli archivi e a chi v' appartiene, ha appunto un non dissimile officio.

EMILIO RE


---

## Gli atti giudiziari di Reggio Calabria salvati e riordinati

---

Prima del cataclisma del 28 dicembre 1908, il Tribunale, la Procura del Re e la Pretura in Reggio Calabria avevano sede nel palazzo comunale, un tempo convento dei PP. Domenicani, ed il vecchio archivio del Tribunale era accumulato in alcune vaste soffitte del grandioso edificio.

Vi era contenuta molta storia, sia pubblica che privata della Calabria estrema, ed il suo valore effettivo era evidente, poichè tutti gli interessi della vita corrente, segnatamente pel circondario di Reggio e per quasi tutta la provincia, vi si concentravano, e lasciavano sperare che, almeno in parte, quel vecchio archivio bastasse a sopperire pel ramo giudiziario alle deficienze prodotte dalle frequenti scosse telluriche, alle quali la città e la regione erano soggette.

\*  
\* \*

La città di Reggio era nel pieno sviluppo della sua attività commerciale ed industriale, quando venne colpita dall'immane disastro del 28 dicembre 1908, quasi che questo volesse distruggerla dalle fondamenta e cancellarne il nome.

Terribile, invero, fu nei primi istanti, e tuttavia profonda rimane negli animi l'impressione della catastrofe. In quei frangenti è naturale che le carte rimanessero travolte e sepolte sotto le macerie dei singoli locali, ed esposte a tutte le intemperie della stagione, che parvero scatenarsi in quel tempo a rendere più atroce l'ira degli elementi. Mentre nell'archivio provinciale di Stato, collocato a pian terreno del palazzo della Prefettura, appena uno scaffale si appoggiò sopra un altro vicino durante il ca-



taclisma che fece crollare il soprastante edificio, tutti quelli degli archivi giudiziari rovinarono, trascinando seco gli atti che sostenevano.

Il Ministero di grazia e giustizia non indugiò però ad interessarsi al salvataggio delle carte giudiziarie, ed inviò sopra luogo un ispettore superiore, il comm. Spinetti: il quale, coll' aiuto dei magistrati e funzionari locali, senza tralasciar fatica, provvide, anzi tutto, al recupero delle carte conservate nelle soffitte del palazzo di città, le cui condizioni statiche erano pericolanti, coll' accesso quasi impossibile per essere le scale d'ingresso tutte crollate o crollanti. Coll' aiuto di un manipolo di operai, condotti da Roma e provvisti di attrezzi speciali, riuscì a fare estrarre, dalle altissime e sconnesse finestre del palazzo anzidetto, tutto il materiale cartaceo, facendolo scendere in grandi ceste, assicurate da funi.

Il ragguardevole ammasso, molle per le piogge susseguite al terremoto, e più disordinato dalla fretta colla quale fu disceso, rimase depositato sul pianterreno dello stesso palazzo; mentre tutte le altre carte, per assoluta mancanza di località, restarono ove si trovavano.

Costruitasi più tardi, attigua ai padiglioni degli uffici giudiziari, un' apposita baracca, furono dal palazzo di città tolti i soli registri dello stato civile (1866-1908), senza i relativi allegati perchè difficile la ricerca per la confusione, e vennero raccolti nella predetta baracca.

\*  
\* \*

Trascorso qualche tempo, la demolizione del palazzo di città impose la necessità di togliere in fretta quei documenti, che per mancanza di locali erano rimasti nel crollante edificio, trasportarli alla rinfusa, come si trovavano, su carri prestati dal Genio Civile e raccogliarli in una baracca in via Ospedale, ceduta dal Comitato centrale dei recuperi.

Essi ne riempirono completamente tutti i cinque ristretti vani, mentre altra quantità di carte si depositava nei locali della Cancelleria del Tribunale.

Le esigenze della vita costrinsero in seguito a cedere la baracca in via Ospedale ad uso di abitazione. Si dovette allora

nuovamente rimuovere quel materiale e trasportarlo in altra vicina, fatta costruire dal Municipio. L'intera cubatura della baracca (13×5×5) fu talmente zeppa che la baracca stessa poteva chiamarsi una indigesta e spaventosa congerie di carte.

Ora, le frequenti rimozioni che, per necessità di cose, avvennero senza alcun criterio, provocarono gravissimo danno alle carte, sottoposte a nuovi e maggiori disordini. Sotto l'azione delle intemperie si erano già disgregate e ammuffite; per effetto dei trasporti, fatti senza riguardo, finirono di scucirsi, sgualcirsi e strapparsi; per la compressione, che subivano, cominciarono anche a ribollire e ad agevolare il processo di macerazione, sollevando un tanfo insopportabile, reso più acre dalle lordure, che dall'esterno della baracca s'infiltravano nell'interno.

Non potevano quindi rimanere così lungamente abbandonate, sia perchè occorreva ristabilire il corso della vita civile della città, sia ancora per dare sfogo ai nuovi e crescenti affari.

Fu perciò che il Procuratore del Re, cav. uff. avv. Milano, dopo varî rapporti alle autorità superiori, per la sistemazione degli archivi giudiziari, propose la nomina di una commissione, che, a forma dell'art. 69 del vigente regolamento sugli archivi di Stato, procedendo alla eliminazione degli atti inutili, conservasse soltanto le carte veramente utili e preparasse la ricostituzione degli atti singoli e quindi la serie degli archivi distrutti.

In seguito all'accoglimento di tale proposta, il Soprintendente del r. archivio di Stato di Napoli fu incaricato di provvedere in proposito; ed egli volle onorarmi della sua fiducia, delegandomi a rappresentarlo in seno a tale commissione.

\*  
\* \*

Della predetta commissione, che raggiunsi il 16 gennaio 1913, facevano parte il Segretario-capo della R. Procura, cav. Giordano Giovanni, ed i Cancellieri-capi del Tribunale e della Pretura.

Intanto, essendo questi due ultimi distratti dalle funzioni del proprio ufficio, si deliberò che il cav. Giordano avrebbe curato la sistemazione e l'ordinamento degli atti depositati nella Cancelleria del Tribunale, mentre io avrei proceduto alla rimozione

ed alla cernita delle carte ammassate nella baracca in via Ospedale.

Questa parte di lavoro fu certamente la più dura e faticosa, che fosse mai affidata a funzionario e, in generale, a commissione di scarto.

L'impressione riportata alla vista delle carte ammucciate nella baracca fu triste e sconcertante all'estremo! Un lezzo nauseabondo di muffa e putredine mi fece istintivamente retrocedere. Tanto era lo strettume fra le carte ed il tetto, che riusciva impossibile penetrarvi o mettervi il piede.

Non lievi furono le difficoltà incontrate sul campo del lavoro, onde esso procedette sempre fra un'apparente confusione, per la massa informe delle varie tonnellate di carte che ostruivano la baracca, per cui occorreva far forza sui propri muscoli, quasi a mo' di leva, per aprirsi un varco e procedere a stento nell'incomposto aggregato di tutto quel ciarpame fradicio ed ammuffito. E, come se ciò non bastasse, per le condizioni statiche della baracca, e per il limitato aiuto materiale che si potè ottenere, fui costretto a lavorare da solo e quasi all'aria aperta, esposto al sole, alla polvere, ai venti, in mezzo a irrespirabili fetori delle carte marcite e delle emanazioni adiacenti.

Nè deve poi far meraviglia se, per acquistare spazio nella baracca stessa, alcune serie di scritture furono concentrate in altre località, site altrove, ove vennero ordinate.

Non nego però che la benevolenza della quale fui sempre circondato, i suggerimenti cortesi del Soprintendente, che nel marzo 1914 non esitò a venir sopra luogo per rendersi conto di quanto si era fatto, mi resero alquanto più agevole il lavoro. Questo fu iniziato, come innanzi dissi, il 16 gennaio 1913 e portato a termine l'8 maggio 1914, con due sole interruzioni — la prima per un breve riposo concessomi a causa dei calori estivi e dei pericoli che seco traevano, e la seconda per grave infezione contratta sopra luogo, di cui risento ancora le conseguenze dolorose.

L'orario di ufficio, comprese le domeniche e i giorni festivi, che non furono mai rispettati, data l'urgenza del lavoro, fu dalle 7 alle 18, e, spesse volte, senza tema di esagerare protratta fino

alle 19, come possono autorevolmente testimoniare magistrati, funzionari e persone del luogo. Posso solennemente affermare che solo in virtù di siffatti prolungamenti di orario si potette condurre a compimento l'importante e complicato lavoro. Diversamente, sarebbero occorsi parecchi anni ancora, per vederlo compiuto, non senza grave detrimento del servizio, della Giustizia e dell'Erario.

Inoltrandomi quindi man mano nella demolizione del blocco di carte e procedendo gradatamente alla loro estrazione, nell'accurato esame di identificazione e concentrazione di tutte quelle carte, confuse, sparpagliate, e disgregate dalla poltiglia in cui erano immerse, procurai ricuperarne il massimo numero.

Nè devo tacere che una grande quantità degli atti stessi, attesa la eccessiva umidità, fu preliminarmente sciorinata al sole per essere asciugata e di conseguenza salvata.

Così facendo, fu conservata buona parte di atti importanti agli interessi della Giustizia e del pubblico, il che era tanto più doveroso in quanto trattavasi di un circondario, come quello di Reggio, battuto e ribattuto dai cataclismi, che vi si accaniscono quasi per distruggere ogni idea di famiglia, di società, per sciogliere ogni legame fra il passato e il futuro.

\*  
\* \*

Nella eliminazione delle carte si ebbe la maggiore oculatezza, e solamente quelle, dal cui esame risultava che in niun caso, sia per la natura che per la qualità, avrebbero potuto essere di sussidio nella ricerca di notizie nell'interesse pubblico e privato, furono proposte per lo scarto.

Però, non si potette non eliminare una quantità di scritture che non rappresentavano altro che un ammasso informe, per essere incollate dal fango, deperite o ridotte a brandelli e a detriti, ammuffite ed emananti una putredine del tutto nauseante. Per lo stato in cui furono raccolte, si dovettero necessariamente insaccare, elencandole come « Carte deteriorate dall'umidità e dal terremoto (1817-1908) ».

Così pure una notevole quantità di processi penali, ridotti a frammenti e divenuti illeggibili o impossibili a squinternare, talmente erano ridotti a macigno per l'amalgama colle macerie sotto cui

erano stati per lungo tempo esposti, furono proposti per lo scarto (an. 1817-1882).

\*  
\* \*

La reintegra e la ricostituzione delle scritture presentarono altresì enormi difficoltà, perchè doveva procedersi al concentramento di atti messi alla rinfusa, ridotti a fogli, ed appartenenti a due archivi diversi: Tribunale e Pretura. Ultimata la concentrazione di tutte le carte, identificata la loro natura, specie ed anno, furono riunite per serie, ed indi ordinate per materia e cronologicamente, secondo le magistrature cui si riferivano.

In tal modo si poterono ricostituire tutti quegli atti e registri il cui maneggiamento era divenuto impossibile per il loro disgregamento.

Tra i registri recuperati vanno notati:

1.º Il libro dei battezzati della parrocchia di S. Giuseppe di Reggio dal 1690 al 1701. È un volume legato in pergamena, ma guasto alquanto dall'acqua: importante per la prova dello stato civile anteriormente al 1809.

2.º Il protocollo di notar Sisinni Stefano di S. Giorgio del 1784, di carte scritte 119, in buono stato di conservazione. Questo protocollo mancava nella scheda del notaio medesimo, che si conserva nell'archivio provinciale locale, dal 1762 al 1808, e si riteneva perduto. Tanto il libro di battesimo, quanto il protocollo suaccennato, dovettero certamente servire di prova in giudizio di falso incidente civile e perciò si trovano qui.

Di tutti gli atti ordinati e riferibili al Tribunale e alla Pretura, formai 2417 fasci e registri, che vanno dall'anno 1783 al 1908.

Fra il numero dei fasci formati, 819 contengono circa 60000 allegati di stato civile, per gli anni 1866-1908, la cui reintegra procurò un lavoro assai penoso e prolungato, perchè per la maggior parte di essi si dovettero riunire pazientemente i singoli atti per ordine alfabetico, poi riunirli secondo le persone cui si riferivano, indi formarne il relativo fascicolo, ed infine assegnare ad ogni fascicolo il comune e l'epoca.

L'inventario compilato di tale scrittura, distinto per Comuni

e per epoca, venne consegnato alla R. Procura. Inoltre nel numero dei registri ricostituiti, rinvenuti tra le altre scritture, sono 224 registri di stato civile, di cui fu curato anche l'integramento nella collezione esistente nell'archivio del Tribunale.

Altri fasci 83 contengono alcune migliaia di processi civili delle antiche giurisdizioni, dei quali i più antichi rimontano all'anno 1783. Sono atti originati dalle controversie civili nella R. Corte e Governatore di Reggio, o in dipendenza di ordini della Gran Corte della Vicaria e del Sacro Regio Consiglio; nonchè delle diverse autorità giudiziarie, stabilite dalla legge organica giudiziaria, venuta fuori al tempo dell'occupazione militare.

I restanti fasci e registri, contengono atti civili e penali del Tribunale, di cui le principali serie sono:

Ruoli generali delle cause civili, 1820-1902; registri cronologici, 1880-1905; registri dei fogli di udienza, 1877-1898; fascicoli di espropriazioni e graduazioni, fallimenti, perizie, atti diversi, deliberazioni, liquidazioni di spese, incidenti e decreti, 1892-1903; volumi di deliberazioni di gratuito patrocinio, ricorsi relativi, ruoli generali ed indici, 1866-1905; adozioni, incidenti in falso civile, ordinanze e decreti, contratti di società, collocazioni ed espropriazioni forzate, contributi, rapporti, espedienti, deliberazioni notarili, verbali diversi di cancelleria, 1811-1889; incartamenti notai, ingegneri, architetti e periti geometri con le relative deliberazioni per iscrizioni all'albo, 1826-1877; verbali giuramento impiegati giudiziari, patrocinatori, procuratori, notai, 1817-1857; registri cronologici e repertori degli uscieri, 1880-1907 ecc.; registri generali dell'abolita Gran Corte Criminale, 1815-1861; registri generali delle cause penali ed indici relativi, 1863-1894; registri delle istruzioni penali ed indici relativi, 1851-1902; registri generali della Corte d'Assise, 1862-1905; verbali di dibattimento della Corte d'Assise e del Tribunale, 1900-1903; matricole dei detenuti del carcere giudiziario e relative rubriche, 1863-1906; processi penali, 1817-1882 ec. ec.

In ultimo, fasci e registri 303 contengono tutti atti della Pretura, dei quali fasci 45 contengono 2000 fascicoli civili, 1902-1904; fasci 69 contengono 9000 e più processi penali, 1902-1907; ed i restanti sono: registri cronologici, 1893-1904; verbali

di udienza civile, 1892-1904; sentenze civili, 1902-1904; verbali di pignoramenti, di prova, di vendite, di accettazioni e rinunzie di eredità ed altri atti di cancelleria; repertori ecc. 1817-1905; registri delle istruzioni penali, dei delitti e delle cause penali coi relativi indici, 1818-1904; primi fogli di udienza correzionale e verbali di dibattimento, 1829-1903; sentenze penali ec. 1902-1904.

Di tutti questi atti ricostituiti ed ordinati, meno quelli dello stato civile e del decennio in corso, che furono restituiti ai rispettivi uffici, e i processi penali del Tribunale, ascendenti a diverse decine di migliaia, dei quali lasciai il prosieguo dell'ordinamento all'ufficio medesimo, venne curato pure il versamento all'archivio provinciale di Stato, eseguendolo a norma dell'articolo 102 del vigente regol. sugli archivi di Stato.

\*  
\* \*

Tale, la mole di lavoro compiuto a Reggio per salvare dalla distruzione carte preziose sotto molti aspetti. E chi la consideri in tutti i suoi elementi; chi sappia come accanto alle sacre memorie del nostro Risorgimento siano coccarde tricolori che in quei giorni era delitto portare, e gli atti contro il brigantaggio e i ricordi dell'antico regime; chi rammenta come in mezzo alla penuria di atti, provocata dai cataclismi e dall'incuria inconcepibile e dannabile degli uomini, unici monumenti superstiti siano questi atti con quelli custoditi nell'archivio provinciale di Stato e in quello notarile, converrà che non fu opera nè inutile, nè oziosa; ma esempio da darsi alle future generazioni della bontà dei nostri ordinamenti amministrativi che seppero provvedere adeguatamente al subitaneo sconvolgimento.

GAETANO PALIOTTI



---

## BIBLIOGRAFIE

---

FUMI L., *Annuario del R. Archivio di Stato in Milano, 1914*.  
Milano, Palazzo del Senato, 1914, 8.º.

L'Annuario, quarto della serie, e pregevolissimo, ha per divisa il verso della « Farsalia »: Nil actum credens quum quid superesset agendum — ed il Fumi mostra con ciò chiaramente le sue intenzioni. Ogni nuovo Annuario, da lui pubblicato, reca in sè maggiore perfezionamento ed utilità, e si può ben dire che l'orma segnata o seguita dal Fumi, in questi ultimi tempi, insieme con altri valentuomini (me lo permetta la modestia del direttore di questa Rivista) come il Casanova, e rivelasì attraverso manuali diversi, annuari, monografie e tutto un indirizzo nuovo dato agli ordinamenti ed agli studi tecnici, si va facendo sempre più vasta e complessa. L'Annuario del Fumi ha subito trovato, per la sua bontà intrinseca, imitatori anche all'estero, ed il Couvelier nell'Annuario « Les archives de l'Etat en Belgique » non esita a dichiarare che il contenuto di questo « corrisponde sensibilissimamente a quello degli annuari di Milano ». Riportiamo queste parole con legittimo orgoglio, come constatazione dei progressi fatti in Italia dalla scienza archivistica, progressi che, secondo il nostro modo di vedere, mettono gli archivi italiani alla testa di quel movimento, che ora notasi, circa una trasformazione ideale e scientifica degli archivi e . . . . degli archivisti.

La I parte dell'Annuario tratta dei lavori di ordinamento ed inventari. La II parte parla del servizio amministrativo. La III, della scuola di paleografia ed archivistica. Vi sono poi i seguenti allegati: *A* - personale dell'Archivio al 1.º gennaio 1914. *B* - lavori di ordinamento, inventariazione, ecc., eseguiti nel 1913. *C* - quadro statistico (fuori testo). *D* - elenco delle pubblicazioni degli impiegati, nell'anno 1913. *E* - elenco dei frequentatori della sala di consultazione. *F* - elenco degli studiosi per corrispondenza. *G* - elenco di pubblicazioni su documenti dell'Archivio. *H* - doni alla biblioteca. *I* - iscritti e licenziati della scuola. V' hanno, inoltre, due appendici: I. Collezioni e musei negli Archivi (prolusione di G. VITTANI). II. L'archivio di S. Grata in Columellis, in Bergamo (N. FERORELLI).



Notiamo, subito, che pregio principale nell' Annuario è la sincerità dell' esposizione e delle cifre. Avremmo desiderato, però, una maggiore concisione di dati statistici, poichè, oramai, è risaputo che stemperare soverchiamente il dato, nuoce alla comprensione del fatto, ed in conseguenza, a quella veduta precisa d' insieme che, sola, giova a dare idee chiare e nette. Il dato statistico dall' analisi deve poter condurre alla sintesi, altrimenti è inutile. Un' altra osservazione ci permettiamo di fare, osservazione che è piuttosto un desiderio anzichè una critica: l' Annuario non deve servire solo agli archivisti, ma deve essere utile fonte di notizie per gli studiosi in genere. È necessario, certo, che il pubblico conosca per mezzo di tali pubblicazioni, quali e quanti lavori si avviino e con quali criteri ed intendimenti si eseguiscano. Ma non riuscirebbero esse di maggiore utilità, quando, oltre a quelle notizie, altre se ne aggiungessero, intorno al contenuto, il più che sia possibile, dettagliato delle serie, specie di quelle di recente formazione, ed il modo di funzionare dell' organismo amministrativo? L' Annuario di Milano contiene molte notizie sulle varie vicende delle serie ricostituite ora, secondo il metodo storico, infinite informazioni di indole *esclusivamente* tecnica, ma scarsi dettagli intorno al contenuto delle serie ed al funzionamento suddetto.

Es.: ne citiamo uno solo. Parlando dell' inventario sommario che riguarda la « Commissione imperiale plenipotenziaria Montecuccoli » non sarebbero state necessarie per il pubblico non specialista, maggiori notizie sulla storia e sul funzionamento di quella Commissione?

Al pubblico gioverà fino ad un certo punto sapere, ad esempio, che la suppellettile dell' archivio della Commissione si compone di 166 buste, o che il Montecuccoli prese alloggio a Milano, in borgo Monteforte N. 270. Interesserà, crediamo, sommamente, conoscere, invece, come funzionava la Commissione, i vari organi e l' esatta giurisdizione. Nè si obietti che queste notizie debbono cercarsi altrove, non essendo l' Annuario un manuale di storia del diritto. Scopo dell' Annuario, lo ripetiamo, deve essere quello di portare a conoscenza del pubblico, il cui livello di cultura sia medio, delle utili cognizioni non solo circa le innovazioni di un istituto, ma anche circa il modo di potersene servire. Per rintracciare in altri libri o altrove queste notizie non occorrerebbe, molte volte, una pena superiore di gran lunga al profitto? Non è noto poi, *lippis et tonsoribus*, che tali notizie quasi sempre non si rinvengono in semplici manuali di storia del diritto? Volgarizziamo, dunque, in sede opportuna ed in pochi tratti sintetici, man mano che se ne presenti l' occasione, le cognizioni storico-tecniche, concernenti le amministrazioni, i vari organi ed i diversi sistemi

di trattazione di affari ed avremo reso un segnalato servizio a quanti, di media cultura, abbiano, eventualmente, a che fare con gli Archivi di Stato.

Proseguendo nell'esame del libro, abbiamo, ancora, notato come il valore degli allegati *D* e *G*, sia relativo. Conoscere le pubblicazioni fatte su documenti di Archivio può risolversi, spesso, in una sterile conoscenza bibliografica. Quanto maggior vantaggio ne ridonderebbe al pubblico se ad ogni pubblicazione citata negli allegati *D* e *G*, venisse aggiunto l'elenco esatto delle fonti e dei documenti consultati in Archivio!

Dovremmo, in ultimo, parlare della prolusione del Vittani: « Collezioni e Musei negli Archivi ». Ma noi pensiamo che sia meglio trattarne a parte, in seguito, poichè, essendo Milano « divenuta centro di quegli studi archivistici che prima era vanto di Firenze », anzi, essendosi, addirittura, « Toscana stessa trapiantata in Milano », abuseremmo troppo di riconosciute e nobili modestie, se parlassimo, in un articolo d'indole generale, ed in ultimo, di un lavoro che prende, si può dire, solo le mosse dalle collezioni e dai musei per riassumere in sè tutto lo scibile archivistico, con questioni annesse e connesse.

Dott. SERAFINO PISTOLESE

---

---

## ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

---

— Movendo entrambi dalla pubblicazione del dott. Antonio Falce sugli *archivi provinciali del mezzogiorno*, e con questo stesso titolo, il sig. NINO CORTESE, nella *Rivista Abruzzese* (1914) e l'avv. PASQUALE PARENTE, nell' *Arte e Storia* del 15 nov. 1914, ricordano lo stato in cui si trovino tali archivi per concludere invocando anche essi l'istituzione di archivi nazionali.

— I lettori ricordano senza dubbio il notevole articolo inserito nell'ultimo fascicolo di questa rivista del cav. Traversa sugli archivi notarili. Contemporaneamente, l'avv. ERICO MAZZONE, conservatore dell'archivio notarile di Spoleto, trattava da un altro punto di vista lo stesso argomento, esponendo i *Principi generali e criteri direttivi degli archivi notarili* (Spoleto, Panetto e Petrelli, 1914, 8.º, pp. 50). Egli esamina anzi tutto il fondamento della conservazione degli atti notarili e i vari sistemi in vigore per assicurare tale conservazione. Espone quindi la legislazione in proposito sino alle ultime disposizioni in vigore.

Propende per la graduale fusione degli archivi notarili cogli archivi di Stato, dopo avere discusso i difetti dell'attuale ordinamento e proposto le basi di un riordinamento dei medesimi. Con tali osservazioni, che confermano l'alta opinione che già possedevasi della dottrina e dell'ingegno dell'Autore, un ottimo contributo viene recato all'illustrazione dell'annosa e difficile questione; ed è certo confortante veder scendere nell'agone un giovane funzionario, che si dimostra degno di tutte le lodi, che gli sono rivolte per la larghezza delle sue vedute, per la vastità dei suoi studi.

— Siamo perfettamente di accordo col dott. EMILIO RE dell'archivio di Stato di Roma quando, nella *Rassegna contemporanea* parlando de *La Cultura storica e i doveri dell'ora presente*, alza giustamente la voce per augurare alla patria nostra che, senza perdersi nelle minuzie di ricerche spesso frammentarie o di aneddoti e curiosità disorganiche, la storia attinga ispirazione dalle correnti vive della vita e aiuti a formare quella coscienza politica, che deve renderla sempre più atta ad occupare il posto che le assegnano la civiltà e la costituita unità.

— Studio diligentissimo sui documenti milanesi ha condotto il dr. FERORELLI su *Il ducato di Bari sotto Sforza Maria Sforza e Ludovico il Moro* (Milano, Milesi e Nicola, 1914); ch'egli segue quasi giorno per giorno dal 1463, quando Ferdinando I d'Aragona, per legare a sè gli Sforza e consolidarsi sul trono, lo concede insieme colla figlia Eleonora al figlio di Francesco Sforza, sino al momento in cui Ludovico il Moro, alla vigilia della catastrofe, che doveva togliergli la corona e la libertà, per allontanare da sè l'importuna nipote vedova di Giangaleazzo Sforza, le dona il ducato e ve la relega quasi per avere meno nemici in casa.

Il dr. Ferorelli ha saputo trarre dalle fonti esaminate tale una esposizione che

contribuisce bellamente alla conoscenza della storia di Bari, Palo del Colle e Modugno nell'ultima metà del secolo XV.

— Delle preziose notizie, che possano essere rivelate da un ordinamento archivistico, dà uno splendido esempio il cav. GIUSEPPE DALLA SANTA nel suo studio su *Benedetto Soranzo patrizio veneziano, arcivescovo di Cipro, e Girolamo Riario. Una pagina nuova della guerra di Ferrara degli anni 1482-1484* (Venezia, Deputazione veneta di st. p., 1914). Vi tesse tutta la vita del Soranzo (1442-1495), entrato tardi negli Ordini e giunto sollecitamente alla sede archiepiscopale di Nicosia; ma, principalmente, si ferma a illustrare il periodo inedito della vita di lui e della guerra di Ferrara, in cui il Soranzo, non ancora salito sulla cattedra, servi da intermediario fra la Repubblica di Venezia e Girolamo Riario per tentare una lega fra loro. Fallì la mediazione del Soranzo; ma nondimeno rifusero quelle doti d'ingegno e d'indole, che erano allora comuni ai suoi concittadini e che lumeggiano mirabilmente la vita di quello scorcio del quattrocento, come con molta dottrina espone il valente autore.

— Dagli scritti di Pietro Giannone, che in lui hanno avuto uno dei migliori studiosi della nostra età, come la vita e la bibliografia, il più diligente editore e compilatore, FAUSTO NICOLINI ha tratto *le teorie politiche di P. G.* seguite nell'espone e giudicare le relazioni fra Stato e Chiesa. Senza lasciarsi trascinare dagli altrui errori; nè da preconcetti, egli esamina con sicura dottrina tutto il sistema politico del Giannone e discute e spiega minutamente i di lui concetti circa i rapporti generali fra Stato e Chiesa, circa il foro ecclesiastico, l'inquisizione, gli effetti giuridici delle scomuniche, la censura della stampa, i benefizi e ordini ecclesiastici.

Conclude fissando i capi del predetto sistema nella preminenza dello Stato sulla Chiesa e in tutte le sue conseguenze; che, come programma minimo, aboliscono la china, impongono il pieno esercizio del regno exequatur, la nazionalizzazione dell'inquisizione, l'avocazione al potere civile della censura preventiva, la riduzione del foro ecclesiastico ec.

— Uno studio, diligentissimo e degno di nota, *sulle relazioni tra la Santa Inquisizione e lo Stato nei ducati parmensi*, sec. XVIII, (Modena, Ferraguti, 1914) ha desunto dagli atti dell'archivio di Stato di Parma il dott. GIOVANNI DREI, il quale veramente espone con molta dottrina le vicende della lotta tra lo Stato e il tribunale ecclesiastico dal 1765 all'abolizione definitiva di quest'ultimo sotto Napoleone I, nel 1805. Il potere dell'Inquisizione, frenato dal Du Tillot e poi distrutto, risorse sotto i suoi successori e visse gli ultimi suoi anni per via del concordato del 1780 tra Ferdinando di Borbone e Pio VI. In tutto questo periodo è notevolissima così la resistenza che esso oppone allo Stato, come l'energia colla quale lo Stato si ribella al suo dilagare, finchè i tempi mutati non ne precipitano la sorte. Lo studio delle varie fasi della lotta merita di essere attentamente seguito e vivamente lodato, perchè permette di riconoscere in questo lavoro un ottimo contributo alla illustrazione di quella questione.

— L'illustre direttore dell'archivio di Stato di Modena, cav. dr. UMBERTO DALLARI modestamente protesta di non pretendere di dire cose nuove nel suo studio su *Le relazioni tra la Francia e il ducato di Modena dal 1814 al 1859* (Nella rocca dei legitimisti, in *Rassegna Nazionale* 1914); quantunque lo smentiscano

l'interesse e la novità di quello che scrive sulla scorta dei preziosi documenti affidati alle sue cure, dottamente illustrati dalla vasta notizia ch'egli possiede della bibliografia contemporanea. Quelle relazioni, dapprima normali, che si mutano in una guerra a punzecchiature colla salita dell'Orléans sul trono di Francia, non hanno certamente una importanza preponderante nella storia del tempo e d'Italia in particolare; ma sono degne di essere conosciute per formarci una idea sempre più adeguata della vita italiana e dei suoi personaggi nel periodo storico notevolissimo, nel quale si svolgono.

— Una storia e descrizione precisa di uno dei più maestosi cimiteri d'Italia ha saputo tessere sulla scorta delle fonti archivistiche sinora inedite e dopo lunghe e minute ricerche l'archivista dott. OTTORINO MONTENOVESI, già rivelatosi negli anni addietro competentissimo nello studio delle catacombe romane. Il suo volume *Il campo santo di Roma* (Roma, 1915. L'Universelle, imprimerie polyglotte, 16.<sup>o</sup>), è pieno di notizie storiche notevolissime sulle origini e sulle vicende di quel luogo di quiete, che uno dei papi ritenuti fra i più acerbi nemici del progresso, Gregorio XVI, volle e patrocinò più di qualsiasi altra autorità.

Nè bastano il ricordo degli eventi, delle deliberazioni e delle opere necessarie allo svolgimento del Verano a costituire l'importanza di questa pubblicazione. Vi si trovano dati relativi alla storia dell'arte moderna, della epigrafia, della poesia e della letteratura popolare; cenni di legislazione sanitaria ed edilizia che superano di assai i modesti confini della storia locale, entro cui parrebbe chiusa la degna fatica del dr. Montenovesi.

Egregiamente l'ha rilevato nella *Nuova Antologia* il dott. prof. ERMANNO LOEVINSON (*Il Campo Verano*, Roma, 1914) in un saggio dettato a proposito di tale pubblicazione ed arricchito d'osservazioni e rilievi, che dimostrano tutta la dottrina e la larghezza di vedute dell'Autore.

E. C.

## NOTIZIE

CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI DEL REGNO. — Il 18 dicembre 1914, si adunò il Consiglio predetto coll'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, S. E. Salandra, e procedette all'insediamento del nuovo Presidente S. E. Boselli e dei nuovi consiglieri on. senatori Isidoro Del Lungo, Matteo Mazzioti e Francesco Ruffini.

Nominò quindi a membro della Giunta del Consiglio, in sostituzione di S. E. Villari, dimissionario, il senat. conte Neri Malvezzi de' Medici; approvò l'estensione fino a tutto l'anno 1847 del termine previsto dagli art. 77 e 79 per la pubblicità degli atti, alcune varianti ed altre disposizioni del regolamento 2 ottobre 1911, numero 1163, e il regolamento per disciplinare il servizio d'ispezione negli archivi; diede parere favorevole alla proposta d'istituzione di una cattedra di paleografia greca presso il r. archivio di Stato di Napoli. Sospese invece ogni deliberazione circa il voto perchè l'insegnamento della paleografia presso i rr. archivi di Stato, sia, ad ogni effetto, equiparato ai corsi superiori e universitari. Designò al posto di direttore del r. archivio di Stato di Siena il primo archivista cav. dott. Fausto Nicolini. Approvò infine una proposta di scarto di scritture dell'archivio di Stato di Napoli.

LA GIUNTA DEL CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI fu convocata il 19 dicembre 1914 e procedette anzi tutto alle promozioni di risulta pel collocamento a riposo del primo archivista cav. Brigiuti, vale a dire a quelle alla classe superiore dei primi archivisti cav. Ramazzini, Chiamonte e Nicolini, al grado di primo archivista dell'archivista Pagliai, e alla classe superiore degli archivisti Bongi, De Rubertis e Cecchini. Respinse l'istanza del sig. Achille Pelagallo per riammissione in servizio. Affidò l'incarico della scuola di paleografia presso il r. archivio di Stato di Roma al primo archivista cav. avv. Manfredo Helminger. Espresse parere favorevole alle istanze del conte Soderini e del sig. Panigada per esame di atti riservati. Infine approvò le proposte di scarto di atti inutili del segretariato generale del Ministero delle finanze, e della direzione generale delle privative; del Ministero delle poste e telegrafi; delle prefetture di Novara e Ferrara; delle sotto-prefetture di Guastalla, Lugo, Ozieri, Pieve di Cadore e Taranto; del commissariato distrettuale di Tolmezzo; della procura generale presso la Corte di appello, e della Corte di appello di Napoli; del tribunale di S. Maria Capua Vetere; della delegazione del tesoro di Bari, di Padova e di Perugia; delle intendenze di finanza di Como, Modena, Piacenza, Pisa, Treviso; della dogana di Catania; dell'ufficio del registro di Siracusa; delle case di reclusione di Pallanza e di Lucca; della direzione delle carceri di Perugia; degli uffici scolastici provinciali di Alessandria, Ancona, Ascoli, Benevento, Brescia, Bergamo, Bologna, Chieti, Como, Cremona, Ferrara, Girgenti, Lecce, Lucca, Macerata,

Modena, Milano, Padova, Palermo, Pesaro, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Sondrio, Teramo, Treviso; della direzione delle poste e dei telegrafi di Firenze; e dell'ufficio di pubblica sicurezza di Castrovillari.

LA COMMISSIONE REALE PER I CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR si radunò, il 16 dicembre 1914, al Ministero dell'Interno, sotto la presidenza di S. E. il prof. Boselli e coll'intervento dei comm. Luzio, Sforza, Ruffini, Rinaudo, Casanova, Rossano, e dei due nuovi membri nominati con rr. decreti del 13 dicembre, cav. prof. Pietro Orsi e gr. uff. prof. avv. Camillo Montalcino, e dei segretari cav. uff. dr. Spano, cav. prof. Gambighiani-Zoccoli e cav. dr. conte Buraggi. Presa notizia dell'incarico affidatole dal Presidente del Consiglio dei Ministri di procedere alla pubblicazione di tali carteggi, ne discusse minutamente le modalità, e provvide all'esame delle proposte già presentate e da presentarsi per la stampa di tutta la corrispondenza e dei discorsi, disponendo lo studio del materiale documentario principalmente del Congresso di Parigi e sue conseguenze, sul quale sarà riferito nella prossima adunanza.

In seguito a questa adunanza, il dr. Ferdinando Rodriguez del Ministero dell'Interno fu con r. decr. del 20 dicembre 1914 nominato segretario aggiunto della Commissione.

LA SOCIETÀ SICILIANA DI STORIA PATRIA nella seduta del 27 dicembre 1914 elesse a suo consigliere il cav. uff. dr. G. Travali primo archivistista di Stato; e, nella adunanza del 10 gennaio 1915, a suo vice-presidente il cav. uff. dr. Salvatore Giambruno soprintendente del r. archivio di Stato di Palermo.

La Sezione napoletana della SOCIETÀ PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ha, nella sua seduta del 16 gennaio 1915, eletto a proprio presidente l'on. senatore comm. prof. Giulio De Petra e a vice-presidente il comm. prof. dr. Eugenio Casanova.

LA COMMISSIONE ARALDICA SICILIANA si riunì il 14 gennaio 1915 nel r. archivio di Stato di Palermo per trattare diciassette affari nobiliari. Elesse a proprio vice presidente il cav. uff. dr. S. Giambruno soprintendente dell'archivio di Stato; e su proposta dell'egregio segretario, cav. uff. dr. G. Travali, mandò i suoi auguri di salute al Commissario del Re, sen. barone Antonio Manno.

LA COMMISSIONE ARALDICA NAPOLETANA tenne la prima seduta dell'anno nel r. archivio di Stato di Napoli il 30 gennaio 1915 sotto la presidenza del conte Francesco Bonazzi di Sannicandro, dando, oltre a un voto per la salute del sen. barone Manno, il proprio parere su ben 25 pratiche nobiliari.

Nella seduta del 13 dicembre 1914 dell'ASSOCIAZIONE MEDICA NAPOLETANA il prof. Vincenzo Maione, docente di medicina legale nella r. università di Napoli, diede comunicazione di un processo da lui trovato per ravvivare i caratteri deleti nei documenti, così antichi, come moderni.

A Pisa, segnatamente per opera del sig. AMERIGO D'AMIA di quell'archivio di Stato, si è costituito un comitato per celebrare in tutta la penisola con scritti e

conferenze il centenario dalla nascita a Venezia nel febbraio 1815 di Giambattista Fauché, di quell'insigne patriota che *si lasciò rubare* da Giuseppe Garibaldi i due piroscafi della spedizione dei Mille. Alla commemorazione, alla quale con animo grato parteciperanno tutti gl'Italiani, dà principio il promotore col notevole lavoro che viene elencato fra le pubblicazioni pervenute a questo periodico.

Il materiale fotografico, dagli archivi di Stato mandato all'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MARINARA E COLONIALE, tenuta in Genova nel 1914, è stato dal Ministero dell'Interno destinato, colle fotografie di moltissimi atti consimili dei nostri archivi, a iniziare la sezione storica del MUSEO COLONIALE, testè istituito a Roma.

In occasione del nuovo terribile CATACLISMA, che il 13 gennaio 1915 sconvolse i bacini del Fucino e del Liri e di tante vittime umane li cosparse, il Ministero dell'Interno volle che l'amministrazione degli archivi contribuisse a lenire in parte le sofferenze dei superstiti, provvedendo a che l'immensa catasta di legname delle scaffalature, smontate nell'archivio di Stato di Napoli per far posto alla scaffalatura metallica, dal peso di circa 32 tonnellate fosse spedita sul luogo del disastro per farne baracche e ricoveri.

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI. — Nel primo bimestre dell'anno 1915 sono state distribuite parecchie pubblicazioni archivistiche, sulle quali *Gli Archivi italiani* si riservano di tornare. Basti per ora accennare ai *Registri visconti* editi dal dr. MANARESI e allo studio *Gli ebrei nell'Italia meridionale* del dr. FERORELLI entrambi dell'archivio di Stato di Milano; la parte seconda dell'*Inventario del r. Archivio di Stato in Siena* concernente la serie del Consiglio generale, e la edizione del primo e secondo *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro provveditori della Biccherna*, presentati dal reggente la direzione dell'archivio di Stato di Siena, dr. GUIDO MENGZZI; e infine i due volumi di *registri* dell'archivio di Montecassino curati dal p. di MAURO INGUANEZ, ai quali terrà presto compagnia il vol. I, parte I del *Codicum Casinensium catalogus*.

PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO. — Con d. m. del 13 dicembre 1914 l'aiutante di 2.<sup>a</sup> classe, F. S. Gatta è stato promosso alla 1.<sup>a</sup> classe; e l'aiutante di 3.<sup>a</sup> classe, G. Ramacciotti, alla 2.<sup>a</sup>

Con dd. mm. 1 gennaio 1915 il primo archivista di 2.<sup>a</sup> classe cav. nob. ing. Amilcare Ramazzini è stato promosso alla 1.<sup>a</sup> classe; il primo archivista di 3.<sup>a</sup> classe cav. uff. dott. Socrate Chiaramonte, alla 2.<sup>a</sup>; il primo archivista di 4.<sup>a</sup> classe, cav. dott. Fausto Nicolini, alla 3.<sup>a</sup>; l'archivista di 1.<sup>a</sup> Luigi Pagliai è stato nominato primo archivista di 4.<sup>a</sup> classe; l'archivista di 2.<sup>a</sup> classe Mario Bonghi è stato promosso alla 1.<sup>a</sup>; l'archivista di 3.<sup>a</sup> classe, dott. Achille De Rubertis, alla 2.<sup>a</sup>; l'archivista di 4.<sup>a</sup> classe, dott. Giovanni Cecchini alla 3.<sup>a</sup>

Consequentemente alla designazione del Consiglio per gli Archivi, il primo archivista di 3.<sup>a</sup> classe a Napoli, cav. dott. Fausto Nicolini, è stato con r. d. 28 gennaio 1915 nominato direttore dell'archivio di Stato di Siena a decorrere dal 16 febbraio.



Nel concorso per traduttore al Ministero di grazia e giustizia, tenuto a Roma nel mese di dicembre 1914, su 22 concorrenti riuscì unico vincitore l'archivista di seconda classe a Palermo, prof. dr. Ugo Fortini del Giglio; il quale sostenne la prova scritta e orale nelle seguenti lingue: tedesca, inglese, olandese, danese, norvegese, svedese, russa, polacca, serbo-croata, araba ed ungherese!

Con r. d. 24 gennaio 1915 il vincitore fu nominato traduttore di 3.<sup>a</sup> classe al predetto dicastero.

ONORIFICENZE. — Con rr. dd. 31 dicembre 1914 il cav. Adriano Cappelli, direttore di 1.<sup>a</sup> classe a Parma, è stato nominato ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia; e il primo archivista di 4.<sup>ta</sup> classe, prof. Giovanni Vittani, cavaliere nello stesso Ordine.

Con rr. dd. del 14 gennaio 1915, i primi archivisti di 2.<sup>a</sup> classe cav. dr. Salvatore Mangiameli e Francesco Salvatore - Dino sono stati nominati cavalieri mauriziani.

TITOLI ACCADEMICI. — Il 29 novembre 1914, il primo archivista Umberto Dorini conseguì la laurea in giurisprudenza a pieni voti assoluti e con lode presso la r. università degli studi di Urbino.

SCUOLE DI PALEOGRAFIA. — A Genova il cav. prof. Marengo, aprendo il suo corso annuale, disse degli « Stadî » e non « Studi » per i quali gli alfabeti del mondo civile sono passati prima di giungere alla loro forma finale.

NECROLOGIO. — Il 3 dicembre 1914 venne a morte a Massa l'aiutante di 1.<sup>a</sup> classe Benedetto Da Bove.

Siamo lieti di sapere che, come noi nei voti sin dall'inizio della conflagrazione europea formulati nei fascicoli 3-6, ann. I, agosto-dicembre 1914, di questo periodico, per la PRESERVAZIONE DEGLI ARCHIVI nei luoghi della guerra, la società Leonardo da Vinci di Firenze in un suo ordine del giorno, diramato nel mese di febbraio 1915, invoca l'adesione degli studiosi ad un voto per la conservazione nei paesi belligeranti delle opere e collezioni d'arte, delle biblioteche, degli archivi, ec.

---

---

## PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN DONO

---

### a) periodici

*Archiginnasio (L')*, an. IX, n. 5, sett.-ott. 1914: T. CASINI, La prima sessione del Collegio elettorale dei dotti in Bologna nel 1802. - I. B. SUPINO, La basilica di S. Petronio. - G. ZUCCHINI, Le vicende architettoniche della chiesa di S. Giovanni in Monte di Bologna. - G. Z., Giudizi di stranieri su Bologna. - Notizie - *A parte*: A. SORBELLI, Le iscrizioni e gli stemmi dell'Archiginnasio (cont.). A. DALLOLIO, La difesa di Venezia nei carteggi di Carlo Berti Pichat e di Augusto Aglebert (cont.).

*Archivio storico della Calabria*, an. II, n. 6, 31 dic. 1914: P. ORSI, S. Giovanni vecchio di Stilo. - F. PITITTO e G. TOCCI, Gli Albanesi in Calabria. - V. RUFFO, Pietro Ruffo di Calabria conte di Catanzaro. - L. VOLPICELLA, Epistolario ufficiale del governatore di Calabria ultra, Lorenzo Cenami (cont.). - V. CAPIALBI, Continuazione all'Italia sacra dell'Ughelli (cont.).

*Avvenire (L') degli archivi*, an. XI, n. 12, 31 dic. 1914: R. VOCCIA, La fata morgana? - Relazione del Congresso archivistico notarile tenuto in Roma - Risoluzioni ufficiali - Giurisprudenza - Schema di regolamento proposto dalla Commissione nominata con d. m. 26 febb. 1913 (art. 133-157). - An. XII, n. 1, 31 gennaio 1915: T. LIXI, Stipendi agl'impiegati d'archivio - Archivi notarili, indici, modo di formazione - Giurisprudenza - Risoluzioni ufficiali - Schema di regolamento.

*Bullettino senese di storia patria*, an. XXI, 1914, fasc. 3<sup>o</sup>; BARGAGLI PE-TRUCCI F., Siena ai tempi di Dante. - CASANOVA E., Il cartulario della Berardenga (cont.) - MENGOZZI N., Il pontefice Paolo II e i senesi (cont.). - MANNUCCI G. B., Pio II e Pienza.

*Bullettino storico pistoiese*, an. XVI, fasc. 3-4, 12 dicemb. 1914: QUINTO SÀNTOLI, Dego dei Cancellieri di Pistoia e una questione di decime a Reggio Emilia nell'anno 1280. - RINALDO GIOVACCHINI ROSATI, Notizie sopra la città di Pistoia nel 1759 raccolte dal colonnello O' Kelly.

*Nederlandsch Archievenblad*, an. XXIII (1914-1915), fasc. 1: De drie-en-twintigste jaarvergadering-Toespraak van den Voorzitter. - I. C. OVERVOORDE, Opmerkingen over eene boekbespreking. - B. M. DE JONGE VAN ELLEMEET, Lotgevallen van een zegelstempel. - D. S. VAN ZUIDEN, De invoering van den Gregoriaanschen stijl - Boekbespreking - Literatuur kroniek - Berichten. - fasc. 2: E. WIERSUM, Het nederlandsch economisch-historisch archief. - A. LORAN, Het algemeen rijksarchief te 's-Gravenhage. - K. HEERINGA, Het aandeel van Zeeland

in het bestuur van Staats-Vlaanderen. - H. P. COSTER, De gemeente-archieven in 1913. - JOOSTING, De inventaris van de archieven der Leidsche gasthuizen. - J. C. OVERVOORDE, Naschrift - R. - F., Houtworm - Boekbespreking - Literatuur-kroiek-Berichten.

*Rivista delle biblioteche e degli archivi*, an. XXV, n. 1-4: E. BENVENUTI, Per la biografia di Antonio Magliabechi. - R. VENTURI, L'arte decorativa nella legatura del libro. - G. BACCINI, La Toscana nel 1848-1849. - P. HOGBERG, Manuscrits italiens dans les bibliothèques suédoises (cont.) - n. 5-6: P. HOGBERG, cont. - A. GRUMANN, La Casa di Sant'Antonio - n. 7-9. G. COGGIOLA, La biblioteca comunale di Poppi e la sua nuova sede nel castello dei Conti Guidi. - G. BACCINI, Diario politico inedito di Piero Cironi (1840-1849). - S. TREVES, Società per le bibliotechine delle scuole elementari del comune di Firenze.

b) pubblicazioni varie

*Archivio paleografico italiano* diretto da Ernesto Monaci. Notizia dei fac-simili pubblicati nei vol. I-X. - Roma, Anderson, 1914, 8.º, pp. 16.

BARONE dr. GIUSEPPE, Il leopardo vendicatore. Novella tradotta dal cinese. Sarno, tip. Fischetti, 1915, 16.º pp. 17.

BARONE prof. NICOLA, Un documento del secolo XI impugnato di falsità e difeso nella Curia del Cappellano maggiore (dagli *Atti dell'Accad. Pontaniana XLV*). Napoli, Giannini, 1915. 4.º pp. 24 con 1 fototip.

BRANDILEONE FRANCESCO, Le così dette clausole al portatore nelle carte di alienazione degli immobili (dalla *Rivista del diritto commerciale*, XII, 10, parte I). Milano, F. Vallardi, 1914, 8.º, pp. 48.

BROCCOLI ANGELO, Schema del catalogo della biblioteca topografica del Museo campano; puntata VII-IX. Capua-Napoli, tip. Museo campano, 1914, 8.º, pp. XXXV, con tav.

CARBONELLI dr. G., I diritti di pedaggio delle droghe in Asti nel secolo decimoquarto illustrati con alcune miniature del cod. casanatense 459 (dall'*Archivio di farmacognosia e scienze affini*, fasc. XI-XII, nov.-dic. 1914). Roma, tip. Centenari, 1914, 8.º pp. 80, tav. 16.

CESARI dr. cap. CESARE, Castelli del Modenese: ricerche storiche e tecniche su alcune costruzioni difensive pre-romane, romane e medioevali. Modena, unione tipo-lit. modenese, 1906, 8.º pp. 83 con tav. e piante.

IDEM, Blocchi ed assedi nel diritto pubblico (dalla *Rivista milit. ital.*) Roma, Voghera, 1907, 8.º pp. 15.

IDEM, La spedizione inglese in Egitto nel 1882 (dalle *Memorie storiche militari* dell'ufficio storico del Comando del Corpo di S. M. fascicolo 14). Città di Castello, unione arti grafiche, 1912, 8.º pp. 61, con tav.

IDEM, Le legioni del Sannio e i Cacciatori del Vesuvio nel 1860 (dalle *Me-*

morie sudd. fasc. 15.<sup>o</sup>). Città di Castello, unione arti grafiche, 1912, 8.<sup>o</sup> pp. 98 con 1 carta.

IDEM, Questioni del vicino Oriente. Città di Castello, ivi, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. 260.

DALLA SANTA GIUSEPPE, Benedetto Soranzo, patrizio veneziano, arcivescovo di Cipro, e Girolamo Riario: una pagina nuova della guerra di Ferrara degli anni 1482-1484 (dal *Nuovo Archivio Veneto*, N. S. XXVIII). Venezia, Ferrari, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. 82.

IDEM, La r. Deputazione veneta di storia patria nell'anno accademico 1913-14. Relazione (*Idem*). Venezia, Ferrari, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. 11.

D'AMIA AMERIGO, Giambattista Fauché nell'epopea dei Mille. Cenni storici e documenti esposti nel primo centenario della sua nascita, febbraio 1915. - Pisa, Spoerri, 1915, 8.<sup>o</sup> pp. 47.

DAVIDSOHN ROBERT, Beiträge zur Geschichte Manfreds (*aus Quellen und Forschungen aus ital. Archiven und Bibliotheken*, herausg. vom K. Preussischen Institut in Rom, XVII, 1). Rom, Loescher, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. 30.

DREI GIOVANNI, Sulle relazioni tra la Santa Inquisizione e lo Stato nei Ducati parmensi, sec. XVIII (estr. dalla *Miscellanea* di studi in onore di P. C. Falletti). Modena, Ferraguti, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. 36.

IDEM, Rassegna bibliografica bodoniana (dall'*Archivio Storico Italiano*). Roma, Loescher, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. 10.

FERORELLI dr. NICOLA, Il Ducato di Bari sotto Sforza Maria Sforza e Ludovico il Moro, da documenti inediti del r. archivio di Stato, dell'Ambrosiana e della Trivulziana di Milano. Milano, tip. Milesi e Nicola, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. 84.

IDEM, Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII, - Torino, Il vessillo israelitico, 1915, 8.<sup>o</sup> pp. xxii-262.

Inventario del r. archivio di Stato in Siena. Parte seconda: Consiglio generale. Siena, stab. arti grafiche Lazzeri, 1915, 8.<sup>o</sup> pp. 128.

Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro provveditori della Biccherna, a cura della Direzione del r. archivio di Stato in Siena. Libri primo e secondo. - Siena, stab. arti grafiche Lazzeri, 1914, 8.<sup>o</sup>, pp. vij-222.

LOEVINSON ERMANNIO, Il Campo Verano (dalla *Nuova Antologia*). Roma, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. 15.

MARTINI EMIDIO, Commemorazioni dei soci Giuseppe De Blasiis e Michele Kerbaker lette alla r. Accademia di archeologia, lettere e belle arti di Napoli - (estr. dai *Rendiconti* dell'Accademia 1914) Napoli, 1914, 8.<sup>o</sup>, pp. 10.

MAZZONE avv. ERRICO, Principi generali e criteri direttivi degli archivi notari. - Spoleto, stab. tip. Panetto e Petrelli, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. 50.

Napoleonica et histoire de France (Cataloghi Hoepli, 147). Milano, Hoepli, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. 56.

NICOLINI FAUSTO, Le teorie politiche di Pietro Giannone. Saggio (degli *Atti dell'Accademia Pontaniana*). Napoli, Giannini, 1914, 4.<sup>o</sup> pp. 70.

Regesto dell'antica badia di S. Matteo de Castello o Servorum Dei pubblicato a cura de' Monaci di Montecassino (per opera di D. MAURO INGUANEZ). Badia di Montecassino, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. xxxix-192 con 3 fototip.

Regesto di Tommaso decano o Cartolario del Convento Cassinese (1178-1280) pubblicato a cura de' Monaci di Montecassino (per opera di D. MAURO INGUANEZ). Badia di Montecassino, 1915, 8.<sup>o</sup> pp. lvj-359, con 2 fototip.

SCHIPA MICHELANGELO, Giuseppe De Blasiis giovane pontaniano (dagli *Atti dell'Accademia Pontaniana*). Napoli, Giannini, 1914, 4.<sup>o</sup> pp. 6.

IDEM, Intorno alla prima pubblicazione storica di Giuseppe De Blasiis (dagli *Atti della R. Accademia di archeologia, lettere e belle arti*). Napoli, Cimmaruta, 1914, 8.<sup>o</sup>, pp. 17.

IDEM, Poche lettere e tratti di lettere autografe d'illustri amici di Giuseppe De Blasiis (dagli *Atti dell'Accademia Pontaniana*). Napoli, Giannini, 1914, 4.<sup>o</sup> pp. 55.

VESNITCH Mil. R., La Serbie et la guerre européenne (dalla *Revue politique et littéraire*). Paris, 1914, 8.<sup>o</sup> pp. 21.

WEIL, Autour du Congrès de Vienne - Le vol de l'aigle (dalla *Revue de Paris*, 1 e 15 gen. 1915). - Paris, Pochy, 1915, 8.<sup>o</sup> pp. 56.